

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Accordi tra ASUR/AV2 e CO.S.E.R. - RP Disabili dell'Area Vasta 2 – ANNI 2020/2022.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Supporto Area Controllo di Gestione e del Dirigente U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo e del Direttore Integrazione Socio-Sanitaria, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto e recepire, per le motivazioni tutte spiegate nel documento istruttorio ed ivi integralmente richiamate; gli accordi contrattuali tra l'ASUR/AV2, COSER – RP Disabili e RSA Disabili ed i Comuni interessati, di seguito elencati relativi al periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, secondo gli schemi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 14 accordi):

POSTI LETTO COFINANZIATI	COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA PER DISABILI	ORPS
8 (+ 2 non cofinanziati)	COSER "Il Samaritano" di Ancona;	600225
10	COSER "Don Paolucci" di Ancona;	603622
40 (+ 3 non cofinanziati)	COSER "Santa Maria della Divina Provvidenza" di Loreto;	600231 600670 600667 600668 600669
7	COSER "Casa Giovanna" di Loreto;	604063
10	COSER di Falconara M.ma (ex Agorà-Togherter)	603720
8	COSER "Compagnia del Vicolo" di Chiaravalle (AN)	600215
10	COSER "Il Cigno" di Ancona	600213
10	COSER "Albachiara" di Jesi;	603498
8	COSER "Rosso di Sera" di Serra San Quirico;	600217

8	COSER "Dopo di Noi 1" Fabriano (ex C'era l'Acca 1)	604230
8	COSER "Dopo di Noi 2" Fabriano (ex C'era l'Acca 2);	604233
RESIDENZE PROTETTE DISABILI		ORPS
13 P.L. - RPD Corinaldo – Unione dei Comuni le terre della marca Senone		600632
11 P.L.- RPD Villa Almagià		600212
13 P.L. - RPD DON GUANELLA		600666
10 P.L.- RSA VILLA BELLINI PRF3/RD3		601880

3. Conferire specifica delegare al Direttore dell'Area Vasta 2 al fine della sottoscrizione degli Accordi in allegato in esito e subordinatamente alla adozione del presente atto.
4. Precisare che gli accordi per le strutture Il Cigno, Villa Almagià di Ancona, COSER di Falconara e COSER Dopo di Noi di Fabriano sono sottoscritti contestualmente dai Comuni quali Enti cotitolari e concedenti e dagli Enti concessionari della gestione delle residenzialità medesime; il periodo di vigenza di tali accordi coincide con la durata del contratto di concessione fatta salva l'eventuale proroga tecnica dello stesso autorizzato dal Comune per il tempo necessario al rinnovo delle procedure di evidenza pubblica ed al fine di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale; la spesa prevista per la gestione delle 4 residenzialità viene comunque calcolata per tre anni.
5. Dare atto che gli accordi in oggetto hanno carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che, pertanto, hanno validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando il rispetto della capacità ricettiva massima autorizzata per ciascuna Struttura; gli inserimenti saranno effettuati in subordine all'autorizzazione rilasciata da parte del Direttore U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari o persona da lui delegata, tenuto conto della priorità riconosciuta per gli assistiti dell'AV2, mentre l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta territorialmente competente.
6. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi, dando atto che la retta di riferimento € 115,00 (€ 100,00 per le COSER multiple) ivi prevista, fermo restando la quota di compartecipazione regionale, potrà subire una variazione sulla base della gravità dei pazienti e dei servizi aggiuntivi.
7. Prendere atto inoltre della circolare del Servizio Sanità pervenuta con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P con la quale si dà atto che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.
8. Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità mentre il valore teorico del costo connesso a ciascuna convenzione corrisponde al tasso di utilizzo virtuale del 100% dei posti letto convenzionati stante la possibilità della Struttura di ospitare assistiti di altre AA.VV. o residenti fuori regione nell'ambito dei posti letto autorizzati con impegno di spesa a carico dell'Ente richiedente l'inserimento.
9. Corrispondere agli Enti Titolari/Gestori delle COSER – RP Disabili e RSA Disabili le rette giornaliere di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2, dando atto che l'impegno di spesa relativo a ciascun assistito presente è già stato assunto con determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: "AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa", cui la presente fa integrale rinvio e riferimento sia sotto l'aspetto economico che sanitario.
10. Stabilire che l'impegno economico assunto è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
11. Stabilire come di seguito il costo previsto per ciascuna Struttura – Anno 2020 calcolato in base agli assistiti

presenti e in carico all'AV2:

STRUTTURA	PL Convenzionati	Costo previsto a carico AV2 per l'anno 2020 in base ai presenti
COSER Il Samaritano di Ancona	8 (+2 non cofinanziati con decr. 8/SOP/13)	€ 131.995,00
COSER Don Paolucci di Ancona	10	€ 125.414,00
COSER Divina Provvidenza di Loreto	40 (+3 non cofinanziati con decr. 8/SOP/13)	€ 282.875,00
COSER Casa Giovanna di Loreto	7	€ 41.240,00
COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)	10	€ 104.214,50
COSER Il Vicolo di Chiaravalle (AN)	8	€ 88.563,60
COSER Il Cigno di Ancona	10	€ 109.036,99
COSER Albachiera di Jesi	10	€ 156.735,00
COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico	8	€ 137.931,90
COSER Dopo di Noi 1 (ex c'era l'Acca1) di Fabriano	8	€ 309.037,45
COSER Dopo di Noi 2 (ex c'era l'Acca 2) di Fabriano	8	
RPD Corinaldo – Unione dei Comuni le terre della marca Senone	13	€ 284.944,55
RPD Don Guanella Loreto	12 (+1)	€ 205.000,00
RPD Villa Almagià	11	€ 373.154,10
RSA Disabili VILLA BELLINI	10	€ 492.744,53
TOTALE		€ 2.842.886,62

12. Determinare a calcolo il costo complessivo di cui al punto che precede, a valere per l'anno 2020, sarà ricompreso nel budget della medesima annualità in coerenza con la DGRM n. 1674 del 30/12/2019 e verrà imputato al conto 0505100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità"; per gli anni 2021 e 2022 il costo medesimo sarà previsto nella programmazione economica delle medesime annualità, fatte salve le variazioni rispetto al maggiore o minore numero degli inseriti presenti.
13. Incaricare la U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV 2 di curare la trasmissione del presente atto, anche per via telematica ad ogni effetto di legge, ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla ubicazione della struttura e alla residenza degli assistiti AV2 nella stessa presenti.
14. Dare mandato alla U.O.C. Strutture Private Accreditate di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate per la gestione delle Strutture in oggetto secondo i tempi di legge stabiliti negli allegati Accordi, su presentazione di regolare fatturazione elettronica che dovrà recare il visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari dell'AV2 o persona da lui delegata, attestante:
 - l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata,
 - la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite
 - il rispetto degli adempimenti previsti per il rispetto della capacità ricettiva con nota della Direzione Gen.le ASUR prot. 20261/ASUR DG del 04/07/2016.
15. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA/UMEE e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed

- interessati nel progetto stesso.
- Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
 - Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Cigolini)

IL DIRETTORE SANITARIO ~~RE~~
(Dr. Remo Appignanesi)

IL DIRETTORE AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Nadia Storri)

la presente determina consta di n. 14 pagine e di n. 14 Accordi in allegato

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

A.S.U.R. – Area Vasta 2

U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari
e U.O.C. Organizzazione Sanitaria di Base e Cure Tutelari AV2

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- L. 23.12.1978, n. 833;
- D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- L. 5.2.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- Provvedimento 7.5.1998 “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- L. 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- D.M. 21.5.2001, n. 308 “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- DPCM 14/2/2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- DPCM 29/11/2001 che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- D.P.C.M. 12/01/2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- L. 23.12.2000 n. 388 ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008 recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- L.R. 6/11/2002 n. 20 e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- DGRM n. 1965 del 12/11/02 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- DGRM n. 720 del 28/06/2007 che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010 avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”

- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunita’ Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 21 del 30/09/2016** “Autorizzazione e Accredimento Istituzionale delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi”;
- **DGRM 1588 del 28/12/2017** – Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013;
- **DGRM 1658 del 23/12/2019 L.R. n. 13 del 20/06/2003** - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019-2021 degli Enti del SSR ;
- **DGRM 1674 del 30/12/2019** – L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2020
- **L.R. n. 7 del 14/03/2017** -Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"
- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679;
- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: “determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo “Regolamento organizzativo Aziendale Privacy” in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione.”
- **DGRM 785 DEL 02/07/2019** “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del DLgs 30/12/1992 n. 502;
- **DGRM 1572 del 16/12/2019** “L.R. n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 – Manuale di Accredimento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2.
- **Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ad oggetto “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi”, con la quale è stato comunicato che la Giunta Reg.le ha approvato le delibere per i nuovi manuali di autorizzazione delle strutture. Nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari e dalla U.O.C. Organizzazione di Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari AV2 i cui Responsabili sottoscrivono la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni giuridiche:

Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del Consiglio Regionale enucleano, tra gli obiettivi perseguibili, quello di promuovere la realizzazione sul territorio di un'effettiva integrazione tra l'intervento sanitario e l'intervento socio-assistenziale, in funzione della migliore tutela della disabilità, quale risultato dell'interazione tra la condizione di salute e i fattori ambientali.

Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava, inoltre, la responsabilità dell'intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili, nelle Unità multidisciplinari per l'Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l'Età Adulta UMEA.

Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006, successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013.

Quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura viene così ripartita:

25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La deliberazione n. 23/2013 prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo rispetto alla tipologia di assistiti inseriti in ciascuna struttura, può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione con la conseguente suddivisione della spesa integrativa tra Comuni di residenza e Aree Vaste competenti alla presa in carico.

La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE" dispone che *"nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera"*.

La ridetta deliberazione in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative prevede che (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) *"..... le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere....."*

Tutte le Strutture COSER e RPD di cui al presente atto hanno avviato il prescritto iter per la conversione della tipologia della Struttura nei termini su indicati che ad oggi l'iter risulta ancora in corso.

Infatti la DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGRM 1011/2013" ha

stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014;

- di avviare un percorso concertato di rivisitazione degli Accordi solo a seguito della ridefinizione e pubblicazione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici e impiantistici presenti nei manuali di cui sopra".

A tale proposito deve darsi atto della circolare del Servizio Sanità pervenuta con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P con la quale si da atto che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Per quanto attiene alla RSA Disabili Villa Bellini convenzionata con questa ASUR AV2 in forza della determina DG ASUR 388 del 27/06/2018, deve darsi atto del trasferimento della Struttura dal Comune di Ancona (Residenza Villa Bellini) al Comune di Falconara M.ma (Residenza Licio Visentini) con conseguente nuovo accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione Marche P.F. accreditamenti con decreto n 5 del 07/01/2020 ad oggetto "L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "VILLA BELLINI" - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N.10 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA PRF3/RD3 - COD. ORPS 601880) IN VIA FLAMINIA N.362 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN) C/O RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "LICIO VISINTINI"

Con il presente atto pertanto si intendono approvare gli accordi contrattuali con le seguenti strutture territoriali per Disabili dell'Area Vasta 2, al fine di rinnovare e proseguire il rapporto già esistente in virtù delle determinate 456/DG ASUR del 01/08/2018 e 388/DG ASUR DG del 27/06/2018 per gli anni 2018/2019;

COSER – RP Disabili – RSA Disabili dell'ASUR/Area Vasta 2

STRUTTURA	ENTE TITOLARE/GESTORE/ Comune Cotitolare	Atto di appalto/concessio ne da parte del Comune Titolare	POSTI LETTO AUTORIZZATI	AUTORIZZAZIONE Comunale all'Esercizio	ORPS
1) COSER IL SAMARITANO	Centro Papa Giovanni XXIII onlus-Società Coop. Soc.		10	n. 3 del 14/10/2005 n. 2 DEL 30/03/2018 DI TRASFERIMENTO E AMPLIAMENTO	600225
2) COSER IL DON PAOLUCCI	Centro Papa Giovanni XXIII onlus-Società Coop. Soc.		10	n. 5 DEL 10/03/2010	603622
3) COSER MULTIPLA	Istituto figlie della divina provvidenza				
COSER SACRA FAMIGLIA	Istituto figlie della divina provvidenza		8	n. 37 del 24/11/2017	600670
COSER SACRO CUORE	Istituto figlie della divina provvidenza		8	n. 38 del 24/11/2017	600667
COSER DELLA PROVVIDENZA	Istituto figlie della divina provvidenza		9	n. 47 del 12/07/2019	600231
COSER SAN GIUSEPPE	Istituto figlie della divina provvidenza		9	n.48 del 12/07/2019	600668
COSER SUOR CHIARA	Istituto figlie della divina provvidenza		9	n. 49 del 12/07/2019	600669
4) COSER CASA GIOVANNA	ANFFAS CONERO ONLUS		7	n. 46 DEL 07/12/2017	604230
5) COSER FALCONARA (ex	Comune FALCONARA - procedura temporanea affidamento servizi a	DET. DIR. COMUNE FALCONARA N. 254	10	n.155 del 25/03/2020	603720

Agorà)	carattere sociale e socio-assist. A COOSS.Marche	DEL 17/03/2020 di affidamento temporaneo -			
6) COSER-IL VICOLO	COMUNE CHIARAVALLE		8	n. 1 del 08/09/2014 - definitiva	600215
7) COSER IL CIGNO	COMUNE ANCONA /COOSS MARCHE - Aggiudicazione DEFINITIVA di concessione	DET. DIR. COMUNE AN N. 1922 DEL 14/09/2018 di Aggiudicazione DEFINITIVA	10		600213
8) COSER ALBA CHIARA	COMUNE ANCONA /COOSS MARCHE		10	AUT. 1 COMUNE 14/01/2010 JESI	603498
9) COSER ROSSO DI SERA	COOSS MARCHE	/	8	n.1 del 18/10/2007	600217
10) COSER DOPO DI NOI (2 moduli)	CONSORZIO COSER FABRIANO	det. Dirigente Comune Fabriano n. 1161 del 21/12/2009	8 + 8	n.11 e n.12 del 17/06/2010 + n.14 e n. 15 del 08/02/2011	604230 e 604233
11) RPD DON GUANELLA	Istituto figlie della divina provvidenza		13	n.50 del 12/07/2019	600666
12) RPD Corinaldo	Unioni dei Comuni "Le terre della Marca Senone" (Co.ge.S.Co)		13	n. 1 del 04/10/2010	600632
13) RPD VILLA ALMAGIA'	Ente Gestore KCS *KCS Caregiver Coop.Sociale P.IVA 02125100160 (impresa capogruppo mandataria)- * Rosa Coe.Sociale P.IVA 03683080166 (impresa mandatante) Su atto di concessione del Comune di Ancona Ente Cotitolare aggiudicazione DEFINITIVA concessione	DET. DIR. COMUNE AN n. 2614 DEL 12/12/2018 di Aggiudicazione DEFINITIVA A KCS Caregiver	11		600212
14) RSA Disabili VILLA BELLINI PRF3/RD3	COOSS Marche Ancona		10	Decreto PF accreditamenti n. 5 del 07/01/2020	601880

In particolare va detto che le Coser Il Cigno e Villa Almagià di Ancona, Coser (ex Agorà) di Falconara e Coser C'era Lacca di Fabriano sono di proprietà dei rispettivi Comuni che ne hanno affidato la gestione mediante contratti di concessione, pertanto, i relativi contratti vengono sottoscritti da questa Asur/AV2, dal Comune quale concedente e cotitolare della Struttura e dall'Ente Concessionario.

Efficacia e validità dei contratti

Gli accordi contrattuali oggetto del presente atto hanno efficacia e validità per il triennio 2020/2022, fatto salvo quanto previsto per le strutture Il Cigno e Villa Almagià di Ancona, COSER di Falconara e COSER Dopo di Noi di Fabriano, la cui vigenza coincide con quella della durata del contratto di concessione o appalto attivati dai rispettivi Comuni quali Enti concedenti o appaltanti.

Fatta salva l'eventuale proroga tecnica del contratto autorizzata dal Comune per il tempo necessario al rinnovo delle procedure di evidenza pubblica ed al fine di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale; la spesa prevista per la gestione delle quattro residenzialità viene comunque calcolata per tre anni.

Gli accordi in oggetto saranno automaticamente adeguati e, se necessario, ricontrattati sulla base di nuove e superiori disposizioni nazionali e regionali che ne impongano la revisione.

Previsioni di spesa

Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità mentre il valore teorico del costo connesso a ciascuna convenzione corrisponde al tasso di utilizzo virtuale del 100% dei posti letto convenzionati, stante la possibilità

della Struttura di ospitare assistiti di altre AA.VV. o residenti fuori regione nell'ambito dei posti letto autorizzati con impegno di spesa a carico dell'Ente richiedente l'inserimento.

Il costo complessivamente previsto in € 2.842.886,62 è coerente con l'impegno di spesa già previsto ed autorizzato con determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 e sarà inserito nella programmazione economica riferita alle relative annualità ferme restando eventuali variazioni dovute al numero degli assistiti presenti.

STRUTTURA	PL Convenzionati	Costo previsto a carico AV2 per l'anno 2020 in base ai presenti
COSER Il Samaritano di Ancona	8 (+2 non cofinanziati)	€ 131.995,00
COSER Don Paolucci di Ancona	10	€ 125.414,00
COSER Divina Provvidenza di Loreto	40 (+ 3 non cofinanziati)	€ 282.875,00
COSER Casa Giovanna di Loreto	7	€ 41.240,00
COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)	10	€ 104.214,50
COSER Il Vicolo di Chiaravalle (AN)	8	€ 88.563,60
COSER Il Cigno di Ancona	10	€ 109.036,99
COSER Albachiarà di Jesi	10	€ 156.735,00
COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico	8	€ 137.931,90
COSER Dopo di Noi 1 (ex c'era l'Acca 1) di Fabriano	8	€ 309.037,45
COSER Dopo di Noi 2 (ex c'era l'Acca 2) di Fabriano	8	
RPD Corinaldo – Unione dei Comuni delle Terre della marca Senone	13	€ 284.944,55
RPD Don Guanella Loreto	13	€ 205.000,00
RPD Villa Almagià	11	€ 373.154,10
RSA Villa Bellini	10	€ 492.744,53
TOTALE		€ 2.842.886,62

Precisare che la liquidazione delle fatture in formato elettronico emesse dalle strutture in riferimento viene curata dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate che procede alla liquidazione delle competenze contabilizzate per la gestione delle Strutture in oggetto secondo i tempi di legge stabiliti negli allegati Accordi, su presentazione di regolare fatturazione elettronica che dovrà recare il visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari dell'AV2 o persona da lui delegata, attestante:

- l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata,
- la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite
- il rispetto degli adempimenti previsti per il rispetto della capacità ricettiva con nota della Direzione Gen.le ASUR prot. 20261/ASUR DG del 04/07/2016.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere atto e recepire, per le motivazioni tutte spiegate nel documento istruttorio ed ivi integralmente

richiamate, gli accordi contrattuali tra l'ASUR/AV2, COSER – RP Disabili e RSA Disabili ed i Comuni interessati, di seguito elencati relativi al periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, secondo gli schemi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 14 accordi):

POSTI LETTO COFINANZIATI	COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA PER DISABILI	ORPS
8 (+ 2 non cofinanziati)	COSER "Il Samaritano" di Ancona;	600225
10	COSER "Don Paolucci" di Ancona;	603622
40 (+ 3 non cofinanziati)	COSER "Santa Maria della Divina Provvidenza" di Loreto;	600231 600670 600667 600668 600669
7	COSER "Casa Giovanna" di Loreto;	604063
10	COSER di Falconara M.ma (exAgorà-Togherter)	603720
8	COSER "Compagnia del Vicolo" di Chiaravalle (AN)	600215
10	COSER "Il Cigno" di Ancona	600213
10	COSER "Albachiara" di Jesi;	603498
8	COSER "Rosso di Sera" di Serra San Quirico;	600217
8	COSER "Dopo di Noi 1" Fabriano (ex C'era l'Acca 1)	604230
8	COSER "Dopo di Noi 2" Fabriano (ex C'era l'Acca 2);	604233
RESIDENZE PROTETTE DISABILI		ORPS
13 P.L. - RPD Corinaldo – Unione dei Comuni le terre della marca Senone		600632
11 P.L.- RPD Villa Almagià		600212
13 P.L. - RPD DON GUANELLA		600666
10 P.L.- RSA VILLA BELLINI PRF3/RD3		601880

3. Conferire specifica delegare al Direttore dell'Area Vasta 2 al fine della sottoscrizione degli Accordi in allegato in esito e subordinatamente alla adozione del presente atto.
4. Precisare che gli accordi per le strutture Il Cigno, Villa Almagià di Ancona, COSER di Falconara e COSER Dopo di Noi di Fabriano sono sottoscritti contestualmente dai Comuni quali Enti cotitolari e concedenti e dagli Enti concessionari della gestione delle residenzialità medesime; il periodo di vigenza di tali accordi coincide con la durata del contratto di concessione fatta salva l'eventuale proroga tecnica dello stesso autorizzato dal Comune per il tempo necessario al rinnovo delle procedure di evidenza pubblica ed al fine di garantire la prosecuzione di un servizio essenziale; la spesa prevista per la gestione delle 4 residenzialità viene comunque calcolata per tre anni.
5. Dare atto che gli accordi in oggetto hanno carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che, pertanto, hanno validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando il rispetto della capacità ricettiva massima autorizzata per ciascuna Struttura; gli inserimenti saranno effettuati in subordine all'autorizzazione rilasciata da parte del Direttore U.O.C. Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari o persona da lui delegata, tenuto conto della priorità riconosciuta per gli assistiti dell'AV2, mentre l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta territorialmente competente.
6. Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel

decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi, dando atto che la retta di riferimento € 115,00 (€ 100,00 per le COSER multiple) ivi prevista, fermo restando la quota di compartecipazione regionale, potrà subire una variazione sulla base della gravità dei pazienti e dei servizi aggiuntivi.

7. Prendere atto inoltre della circolare del Servizio Sanità pervenuta con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R MARCHE/GRM/AIR/P con la quale si da atto che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.
8. Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa viene assunto con riferimento agli assistiti rispettivamente presenti, ad oggi, nelle Residenzialità mentre il valore teorico del costo connesso a ciascuna convenzione corrisponde al tasso di utilizzo virtuale del 100% dei posti letto convenzionati stante la possibilità della Struttura di ospitare assistiti di altre AA.VV. o residenti fuori regione nell'ambito dei posti letto autorizzati con impegno di spesa a carico dell'Ente richiedente l'inserimento.
9. Corrispondere agli Enti Titolari/Gestori delle COSER – RP Disabili e RSA Disabili le rette giornaliere di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2, dando atto che l'impegno di spesa relativo a ciascun assistito presente è già stato assunto con determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: "AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa", cui la presente fa integrale rinvio e riferimento sia sotto l'aspetto economico che sanitario.
10. Stabilire che l'impegno economico assunto è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
11. Stabilire come di seguito il costo previsto per ciascuna Struttura – Anno 2020 calcolato in base agli assistiti presenti e in carico all'AV2:

STRUTTURA	PL Convenzionati	Costo previsto a carico AV2 per l'anno 2020 in base ai presenti
COSER II Samaritano di Ancona	8 (+2 non cofinanziati con decr. 8/SOP/13)	€ 131.995,00
COSER Don Paolucci di Ancona	10	€ 125.414,00
COSER Divina Provvidenza di Loreto	40 (+3 non cofinanziati con decr. 8/SOP/13)	€ 282.875,00
COSER Casa Giovanna di Loreto	7	€ 41.240,00
COSER di Falconara M.ma(ex Together/Agorà)	10	€ 104.214,50
COSER II Vicolo di Chiaravalle (AN)	8	€ 88.563,60
COSER II Cigno di Ancona	10	€ 109.036,99
COSER Albachiara di Jesi	10	€ 156.735,00
COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico	8	€ 137.931,90
COSER Dopo di Noi 1 (ex c'era l'Acca I) di Fabriano	8	€ 309.037,45
COSER Dopo di Noi 2 (ex c'era l'Acca 2) di Fabriano	8	
RPD Corinaldo – Unione dei Comuni le terre della marca Senone	13	€ 284.944,55
RPD Don Guanella Loreto	12 (+1)	€ 205.000,00
RPD Villa Almagià	11	€ 373.154,10
RSA Disabili VILLA BELLINI	10	€ 492.744,53

TOTALE	€ 2.842.886,62
--------	----------------

12. Determinare a calcolo il costo complessivo di cui al punto che precede, a valere per l'anno 2020, sarà ricompreso nel budget della medesima annualità in coerenza con la DGRM n. 1674 del 30/12/2019 e verrà imputato al conto 0505100111 "Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità"; per gli anni 2021 e 2022 il costo medesimo sarà previsto nella programmazione economica delle medesime annualità, fatte salve le variazioni rispetto al maggiore o minore numero degli inseriti presenti.
13. Incaricare la U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AV 2 di curare la trasmissione del presente atto, anche per via telematica ad ogni effetto di legge, ai Comuni e/o Ambiti Territoriali Sociali interessati alla sua attuazione, avuto riguardo alla ubicazione della struttura e alla residenza degli assistiti AV2 nella stessa presenti.
14. Dare mandato alla U.O.C. Strutture Private Accreditate di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate per la gestione delle Strutture in oggetto secondo i tempi di legge stabiliti negli allegati Accordi, su presentazione di regolare fatturazione elettronica che dovrà recare il visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari dell'AV2 o persona da lui delegata, attestante:
 - l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata,
 - la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite
 - il rispetto degli adempimenti previsti per il rispetto della capacità ricettiva con nota della Direzione Gen.le ASUR prot. 20261/ASUR DG del 04/07/2016.
15. Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA/UMEE e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso.
16. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
17. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


Il Responsabili di Procedimento

Dr.ssa Donatella Loccioni
Donatella Loccioni
 Dr.ssa Loredana Sargenti
M. Loredana Sargenti

**U.O.C. Strutture Private Accreditate e
 Trasporti Sanitari
 Il Dirigente
 (Dot.ssa Fiammetta Mastri)**



**U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di
 Base Cure Tutelari
 Il Direttore
 (Dr. Giovanni Picchiatti)**



U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, attestano che il costo scaturente dall'adozione del presente atto previsto in € 2.842.886,62 (IVA inclusa) sarà previsto nel budget 2020 dell'ASUR/AV2 con imputazione al conto di pertinenza 05050100111, fatte salve nuove e diverse disposizioni da parte della Regione Marche e/o ASUR.

Il costo allo stesso titolo previsto per gli anni 2021 e 2022 sarà inserito nella programmazione economica e nel budget relativo ai medesimi anni.

Il Dirigente U.O.S. Supporto
Area Contabilità Bilancio e Finanza
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

Il Dirigente U.O.C. Supporto
Area Controllo di Gestione
(Dott. ssa Letizia Paris)

- ALLEGATI -

Allegati n. 14 Accordi in formato cartaceo:

1. COSER Il Samaritano Ancona
2. COSER Don Paolucci Ancona
3. COSER Divina Provvidenza Loreto
4. COSER Casa Giovanna Loreto
5. COSER Falconara (ex Agorà/Togherter)
6. COSER Il Vicolo Chiaravalle
7. COSER Il Cigno Ancona
8. COSER Albachiarà Jesi
9. COSER Rosso di Sera di Serra San Quirico
10. COSER Dopo di Noi 1 e 2 (ex C'era l'Acca) Fabriano
11. RPD Don Guanella Loreto
12. RPD Corinaldo Unione dei Comuni delle terre della marca Senone
13. RPD Villa Almagià di Ancona
14. RSA Villa Bellini

Allegato n. 1 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche, il Comune di Ancona e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL SAMARITANO" di Ancona – periodo 01.01.2020 – 31.12.2022

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Servizi scolastici ed Educativi Dott. ssa Claudia Giammarchi domiciliata per l'Ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, giusto decreto sindacale n. 35 del 03/03/2020 nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona.

E

la Cooperativa sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" titolare della COSER "Il Samaritano" (cod. ORPS 600225), avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Il Samaritano" della Cooperativa Sociale "Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione n. 3 del 14/10/2005 per n. 8 posti letto e successivo atto di autorizzazione, al prot. 53870 del 30/03/2018, per n. 10 posti letto.
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Il Samaritano" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una **capacità ricettiva di 8 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione

concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

- 25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;
- 25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

Tale retta di riferimento può tuttavia essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

Considerato che

- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "norma generale sulla residenzialità per le piccole strutture" dispone che "nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera";
- Gli ospiti della Residenza "Il Samaritano" versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la Cooperativa PAPA Giovanni XXIII ammonta ad € 135,80 (+ IVA) gravando in quota parte a carico dell'ASUR/Area Vasta e del Comune in € 39,15 (+ IVA)
- viene fatto in proposito rinvio al Progetto Assistenziale Individualizzato redatto con riferimento a ciascun assistito ospite della Coser Samaritano e al relativo impegno già assunto con determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: "AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa",

Tenuto conto inoltre che

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili. Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....".
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016

relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014";

- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Il Samaritano", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti di cui n. 8 cofinanziati dalla Regione Marche.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliera.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 8 posti letto della Comunità ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) sono in via principale e prioritaria destinati agli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

Le parti possono concordare, in relazione ad un impellente e preminente fabbisogno, l'utilizzo dei n. 2 posti letto non cofinanziati dalla Regione, con un'equa ripartizione della retta tra l'Asur/AV2 e il Comune di residenza dell'assistito detratta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite.

**ART 3
ACCESSO ALLA STRUTTURA**

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta, in base al vigente Regolamento comunale "Residenze socio-assistenziali per disabili", dalla Commissione Integrata Comune/UMEA.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Il Samaritano" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;

- servizi generali.

Il Coordinatore , in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti , è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Ancona per gli ospiti residenti sul proprio territorio provvede :

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;
- alla liquidazione e corresponsione, entro i termini di legge in vigore, alla Cooperativa della quota di spettanza da contabilizzarsi secondo le modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 del 24 dicembre 2007.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 10 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento viene determinata sulla base della retta di riferimento stabilita con DGRM 23/2014, tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e tenuto conto inoltre del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti sulla base del Piano Assistenziale Individualizzato.

La retta praticata dalla Comunità è di euro 135,80 (centotrentacinque virgola ottanta) oltre I.V.A.

Sulla base di quanto previsto dalla ridetta DGM 23/2014 relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito

- dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale, per il 50% verrà posto a carico del Comune di Ancona, o di altro Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.
 - Per gli anni di vigenza del presente accordo l'ASUR/AV2, sulla base dei progetti assistenziali individualizzati redatti per gli assistiti presenti nella Coser, si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza pari ad € 39,15 (+ IVA), in relazione al fabbisogno assistenziale ivi indicato e fatta salva ogni l'ulteriore necessità di integrazione dello stesso previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA.
L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 2 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Le quote rispettivamente a carico della ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti:

- ✓ **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 € 39,15 (+ IVA) fatta salva l'integrazione del minutaggio assistenziale in relazione al fabbisogno sanitario individualizzato dell'assistito previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA
- ✓ **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, € 39,15 (+ IVA 5%)

le parti si danno reciproco atto che l'eventuale utilizzo dei n. 2 posti letto non cofinanziati dalla Regione Marche comporta la pari suddivisione degli oneri di spesa tra l'ASUR/AV2 e il Comune di residenza dell'assistito *destratta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite*

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 11

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASUR

La Cooperativa "Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Il Samaritano", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta ed il Comune di Ancona procederanno al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'ASUR/AV2 dovrà acquisire la previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati al Comune.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

La cooperativa sarà tenuta ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, con scansionato in fattura file presenze degli assistiti.

ART. 12 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i che verranno comunicati dalla Cooperativa al Comune di Ancona ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 14 PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" , e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 15 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2020** fino al **31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto



Numero	Pag. 10
Data	

Ancona, li _____

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per “Il Samaritano”
Cooperativa “Centro Papa Giovanni XXIII”
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo

Per il Comune di Ancona
Il Dirigente della Direzione Politiche Sociali,
Politiche Giovanili e Servizi scolastici ed Educativi
Dott. ssa Claudia Giammarchi

Allegato n. 2 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa "Papa Giovanni XXIII" per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "DON PAOLO PAOLUCCI" - periodo 01.01.2020 – 31.12.2022

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

E

la Cooperativa sociale "Centro Papa Giovanni XXIII", avente sede in Ancona - Piazzale Camerino n. 3/A, costituita con atto n. 16724 rep. N. 23462 del 26.10.95, iscritta al Registro Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A con decreto n. 233 del 6.8.96 - C.F. 93058460424, P.IVA n. 01427250426 rappresentata da Sbarbati Don Giancarlo, nato a Ripe San Giusto il 2.1.44 e residente in Ancona Piazzale Camerino n. 3, C.F. SBRGCR44A02H323N, il quale interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Madre Teresa di Calcutta n. 1, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Don Paolo Paolucci" (cod. ORPS 603622) della Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Ancona l'atto di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016, n. 5 del 10/03/2010;
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Don Paolo Paolucci" risulta individuata e ammessa a cofinanziamento tra le CoSER regionali, con una **capacità ricettiva di 10 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;

25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La retta di riferimento può essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

Viene fatto, in proposito, rinvio al Progetto Assistenziale Individualizzato redatto con riferimento a ciascun assistito ospite della Coser Don Paolucci e al relativo impegno già assunto con determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: "AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenza per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa",

Tenuto conto inoltre che

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014";
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Don Paolo Paolucci", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell' Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, nel rispetto della lista di attesa. I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Cooperativa Sociale "Centro Papa Giovanni XXIII" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Don Paolo Paolucci" in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
 - alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
 - ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.
- Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 9 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base della retta di riferimento stabilita dalla DGRM 23/2014, tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e tenuto conto inoltre del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti in conformità al piano assistenziale educativo individualizzato.

La retta praticata dalla Comunità "Don Paolo Paolucci" è di € 115,00 (+ IVA), fermo restando l'autorizzazione del minutaggio assistenziale integrativo autorizzato come indicato al comma 1.

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- il restante importo di € 57,50, residuale sul costo di € 115,00 corrispondente alla retta complessiva giornaliera pro-capite concordata ai fini della presente convenzione, per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.

L'ASUR/AV2 e il Comune di Ancona si impegnano a corrispondere una quota giornaliera di degenza per gli ospiti presenti di € 30,16 (IVA compresa) fatto salvo l'integrazione del minutaggio assistenziale autorizzato in base al fabbisogno dell'assistito previa valutazione della competente UMEA.

Pertanto le quote a carico della ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di Ancona sono le seguenti:

- quota sanitaria giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2 € 30,16 (IVA compresa);
- quota sociale giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, € 30,16 (IVA compresa)

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa "Centro Papa Giovanni XXIII", quale Ente titolare e gestore della Comunità "Don Paolo Paolucci", emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso il Comune di Ancona (o gli altri Comuni) interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta ed il Comune di Ancona procederanno al pagamento della quota di rispettiva spettanza entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura elettronica unitamente al prospetto riepilogativo delle presenze registrate.

L'ASUR/AV2 dovrà acquisire la previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 12 PRIVACY -

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2020** fino al **31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.



Numero	Pag. 8
Data	

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li _____

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per “Don Paolo Paolucci”
Cooperativa “Centro Papa Giovanni XXIII”
Il Presidente e Legale Rappresentante
Sbarbati Don Giancarlo

Allegato n. 3 alla determina

Accordo Contrattuale tra l'ASUR/AV2 e l'Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "Divina Provvidenza" di Loreto – Periodo 01/01/2020 – 31/12/2022

Tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

e

l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" Istituto Religioso iscritto al Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 746/1987 e con sede in p.zza San Pancrazio n. 9- Roma in persona del legale rappresentante

PREMESSO CHE

• Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 103 ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi multipla dell'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016 in appresso elencati:

- Autorizzazione n. 47 del 12/07/2019 che autorizza COSER/modulo "Madonna della Provvidenza" capacità ricettiva 9 posti – **ORPS 600231;**
- Autorizzazione n. 37 del 24/11/2017 che autorizza COSER/modulo "Sacra Famiglia" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600670;**
- Autorizzazione n. 38 del 24/11/2017 che autorizza COSER/ modulo "Sacro Cuore di Gesu'" capacità ricettiva 8 posti – **ORPS 600667;**
- Autorizzazione n. 48 del 12/07/2019 che autorizza COSER/ modulo "San Giuseppe" capacità ricettiva 9 posti – **ORPS 600668;**
- Autorizzazione n. 49 del 12/07/2019 che autorizza COSER/modulo "Suor Chiara" capacità ricettiva 9 posti – **ORPS 600669;**

• La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili multipla dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, per n. 40 p.l. quale struttura multipla, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013, e n. 3 p.l. non cofinanziati;

• La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;
25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- Per le Coser multiple, inclusa la Comunità dell'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", viene individuata, in virtù della loro peculiarità strutturale ed organizzativa, la cifra di € 100,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite rispetto alla quale si applicano gli stessi criteri di compartecipazione alla spesa sopra indicati per le altre Coser.
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: *"Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014"*;
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. multipla di Loreto ha una ricettività di massimo 40 P.L. + 3 P.L. non cofinanziati per persone adulte di ambo i sessi tutti oggetto della presente convenzione.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 40 posti letto della Coser multipla di Loreto sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

Le parti possono concordare, in relazione ad un impellente e preminente fabbisogno, l'utilizzo dei n. 3 posti letto non cofinanziati dalla Regione, con un'equa ripartizione della retta tra l'Asur/AV2 e il Comune di residenza dell'assistito.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L' accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER multipla di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 6

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;

- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.
- L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- coordinamento del servizio;
 - assistenza educativa;
 - assistenza socio-sanitaria;
 - servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 7 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla COSER multipla di Loreto è di € 100,00 conforme alla retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 50,00 (pari al 50% dell'importo di riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza (€ 25,00) del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito (€ 25,00).

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Per l'anno 2020, 2021 e 2022 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere tale quota sanitaria giornaliera di degenza per tutti gli ospiti presenti (n. 40 posti letto cofinanziati dalla Regione Marche).

Le parti concordano sin d'ora che nel caso si rendesse necessario l'inserimento di ulteriori n. 3 assistiti nell'ambito della capacità ricettiva complessiva della Struttura (n. 43 posti letto autorizzati) la retta sarà ripartita equamente tra l'ASUR/AV2 ed il Comune di residenza dell'assistito.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 2 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza", quale Ente titolare e gestore della CoSER multipla di Loreto, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

Z7 COSER Divina Provvidenza Loreto – prestazioni residenziali per disabili

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN

**ART. 9
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" , e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 13 –DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per l'Istituto "Figlie di Santa Maria
della Divina Provvidenza"
Il Legale Rappresentante

Allegato n. 4 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "Casa Giovanna" di Loreto (CODICE ORPS 604063) – periodo 01.01.2020 – 31.12.2022

tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

e

l'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus iscritta al registro regionale marche delle persone giuridiche al n. 224 ed avente sede in Castelfidardo alla via Matteotti 19, P.I. 02132970423, come legalmente rappresentata

PREMESSO CHE

Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 44 ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi denominata "Casa Giovanna", (CODICE ORPS 604063) dell'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus che, quale soggetto titolare della Comunità medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto l'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016 n. 46 del 07/12/2017 per n. 7 posti letto, di cui n. 1 destinato alla pronta accoglienza;

- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Casa Giovanna" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;

- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato .

- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- Spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.
- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.
- La DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014";
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO**

La Co.S.E.R. "Casa Giovanna" di Loreto ha una recettività di massimo 7 posti per persone adulte di ambo i sessi di cui n. 1 destinato alla pronta accoglienza.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliero.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 7 posti letto della Coser "Casa Giovanna" di Loreto sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente é consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER Casa Giovanna di Loreto in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 6 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 7**RETTE E RIPARTIZIONE- TETTO DI SPESA**

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta praticata dalla COSER Casa Giovanna di Loreto è di € 115,00 conforme alla retta di riferimento di cui alla DGRM 23/2013. La retta stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 50,00 (pari al 50% dell'importo di riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune (€ 28,17) di residenza del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito (€ 28,17).

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Per l'anno 2020,2021,2022 l'ASUR/AV2 si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza di € 28,17 per tutti gli ospiti presenti residenti nel proprio ambito territoriale.

ART. 8**LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA**

L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus, quale Ente titolare e gestore della CoSER multipla di Loreto, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura con la seguente dicitura:

Z7 COSER Casa Giovanna Loreto AN – prestazioni residenziali

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 9**TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento comunale delle residenze per disabili.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 13 –DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per L'Associazione A.N.F.F.A.S. Conero onlus
Il Legale Rappresentante

Allegato n. 5 alla determina

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASUR MARCHE/AV2 E LA COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA PER DISABILI COSER DI FALCONARA M.MA (AN) (COSER EX TOGHETER/AGORA') (CODICE ORPS 603720) – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022

tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

la

La Cooperativa Sociale COOSS Marche onlus di Via Saffi n. 4 – 60121 Ancona P.IVA 00459560421 rappresentata ad ogni effetto dal Legale Rappresentante Amedeo Duranti nato a Teramo (TE) il 18/07/1955 e residente a Polverigi (AN), quale affidataria del servizio di gestione della COSER di Falconara (ex Togheter/Agorà) (cod. ORPS 603720) avente sede in Via Marsala n. 29 60015- Falconara M.ma (AN) come da Determina Dirigenziale U.O.C Attività e Servizi Sociali del Comune di Falconara n. 1029 del 27/09/2019,

PREMESSO CHE

Il Comune di Falconara M.ma (AN) ha proceduto al rilascio delle seguenti autorizzazione all'esercizio per la COSER Falconara di Via Marsala n. 19, quale Comunità Socio-Educativa Riabilitativa per Disabili (D-T1) con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto, in favore della Cooperativa Sociale COOSS Marche onlus di Ancona alla quale ha affidato il servizio di gestione far data dal 01/10/2019 fino al 30/06/2020, a seguito della risoluzione del rapporto contrattuale con la Soc. Coop. Residenze Sociali e Sanitarie:

- Autorizzazione n. 149 del 07/10/2019 per il periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 (Det. Dirigenziale U.O.C Attività e Servizi Sociali del Comune di Falconara n. 1029 del 27/09/2019);
 - Autorizzazione n. 152 del 14/01/2020 per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020 (Det Dirigenziale 1518 del 19/12/2019);
 - Autorizzazione n. 155 del 25/03/2020 per il periodo dal 01/04/2020 al 31/06/2020 (Det Dirigenziale 254 del 17/03/2020);
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili COSER di Falconara M.ma (AN) (ex Together/Agorà) risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013;
 - La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- Tale retta di riferimento può tuttavia essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

Tenuto conto che

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*
- La DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extra-ospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014"*;
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1

ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2

RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La COSER di Falconara M.ma (AN) ha una recettività di massimo 10 posti letto per persone adulte.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della COSER di Falconara M.ma (AN) sono ricompresi nell'ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità con i residenti nell'ambito del Distretto 7 di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La COOSS Marche, Ente Gestore della COSER di Falconara M.ma (AN) Via Marsala n. 29 provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la "COSER di Falconara" M.ma (AN) in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

L'Ente Titolare/Gestore della Struttura è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;

- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione c/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI ASUR/AV2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART.9 RETTE E RIPARTIZIONE - TETTO DI SPESA

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

Sulla base di quanto previsto dalla DGRM 23/2014 i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% della retta di riferimento (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale, per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.
- Per gli anni di vigenza del presente accordo l'ASUR/AV2, sulla base dei progetti assistenziali individualizzati redatti per gli assistiti presenti nella Coser, si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza pari ad € 27,73 (IVA compresa) fatta salva ogni ulteriore necessità di integrazione dello stesso previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA.
- Per l'anno 2020 in corso le parti fanno rinvio e riferimento alla determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: "AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie- Anno 2020" ed ai relativi PAI.
L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 2 per i soli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale nel rispetto della capacità ricettiva massima di 10.p.l. autorizzati.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, **rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.**

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La COOSS Marche onlus quale Ente titolare della COSER di Falconara M.ma (AN), emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura e la specifica del Distretto dell'Area Vasta 2 inviante con la seguente specifica:

Z7 COSER Falconara AN – Distretto 7 Distretto 4

Alla fatturazione elettronica dovrà essere allegato file presenze di tutti gli assistiti presenti.

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy



Numero	Pag. 8
Data	

ART. 13 –DURATA

Il presente accordo spiega effetti a far data dal **01 ottobre 2019 fino al 30/06/2020 data di scadenza dell'affidamento del servizio alla Cooss Marche con Determina Dirigenziale n. 254 del 17/03/2020, fatte salve ulteriori proroghe tecniche dell'affidamento stesso da parte del Comune di Falconara, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di selezione e comunque non oltre la data del 31/12/2022.**

Resta fermo quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per la COSER di Falconara
La Cooperativa Sociale COOSS Marche onlus
Legale Rappresentante
Amedeo Duranti

Allegato n. 6 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR/AV2 e il Comune di Chiaravalle per la gestione della Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per Disabili COSER "Compagnia il Vicolo" di Chiaravalle – periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Con il presente atto da valere nei migliori dei modi,

Tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

e

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Chiaravalle - nella persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Chiaravalle (AN), Piazza Risorgimento n. 11

Premesso

- che è presente nel Comune di Chiaravalle una Comunità Socio Educativa Riabilitativa (CO.S.E.R.) per disabili psico-fisici gravi rimasti privi del sostegno familiare denominata "Compagnia del Vicolo" (CODICE ORPS 600215) ubicata alla via Toti presso una struttura di proprietà del Comune di Chiaravalle che ne è il Titolare;
- che tale struttura è autorizzata ex L.R. 20/2002 con atto n. 3 del 28/06/2006 Comune di Chiaravalle e con successivamente atto n. 1 del 08/09/2014; il Comune di Chiaravalle ha prodotto in data 20/12/2019 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di permanenza dei requisiti autorizzativi della COSER il Vicolo di Chiaravalle;
- che la Comunità risulta ammessa al cofinanziamento regionale della Provincia di Ancona, dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25/02/2013;
- che il funzionamento della struttura è regolato secondo la Carta di Servizi approvata dal Comune di Chiaravalle congiuntamente agli altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed allegata alla presente convenzione (all.B) quale parte integrante e sostanziale;
- che la Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle COSER nella Regione Marche e per

la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospiti è come di seguito ripartita:

- 25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento;

La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/13; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

- che la deliberazione n. 23/2013 prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purchè la quota di spesa residuale venga coperta metà dai Comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste territorialmente competenti;

- che il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa;

- che spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”*;
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a farsi carico del corrispettivo relativo al costo degli educatori ed operatori in servizio presso la Co.S.E.R.;
- a farsi carico del personale addetto alle pulizie dell'alloggio e della sua manutenzione;
- a supportare l'organico degli educatori con l'ausilio di volontari.

L'Amministrazione Comunale, in quanto beneficiaria del finanziamento regionale, si impegna:

- a redigere la carta dei servizi della Co.S.E.R. (allegato B).

ART. 3 – COMITATO TECNICO

L'Amministrazione Comunale e l'A.S.U.R. e l'Area Vasta 2 si impegnano a rispettare tutte le norme della carta dei servizi della Co.S.E.R., allegato al presente accordo sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare a costituire il seguente organo di gestione e controllo:

Comitato Tecnico:

- Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune Capofila - Presidente
- Psicologo U.M.E.A. Distretto 7 Ancona (Area Nord)
- Assistente sociale U.M.E.A. (Area Nord) con incarico di supervisione della struttura
- Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli Ospiti
- Educatore responsabile della struttura
- Medico di base.

ART. 4 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA del Distretto n. 7 di Ancona Dr. Francesco Saracino che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta.

ART. 5 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 6 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

Il Comune di Chiaravalle provvede mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER "Compagnia Il Vicolo" di Chiaravalle (AN) in conformità a quanto previsto dalla L.R. 21/2016 e dai Regolamenti regionali *ratione-temporis* in vigore relativamente ai requisiti di autorizzazione e accreditamento.

ART. 7 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

Il Comune di Chiaravalle e l'ASUR/AV2 si impegnano ad applicare i seguenti criteri per la compartecipazione delle spese per il funzionamento e la gestione della struttura residenziale ad alto livello di integrazione socio-sanitaria, così come indicati dalla DGRM n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i e precisamente:

Il cofinanziamento regionale è pari al 50% della spesa tenuto conto del tetto di retta stabilito in €115,00.=

Il restante 50%, viene così suddiviso:

- il 25% viene coperto dalle Aree Vaste ASUR di appartenenza dei disabili ospiti;
- il 25% viene coperto dai Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali degli stessi compresa l'indennità di accompagnamento.

l'ASUR/Area Vasta 2 si impegna a farsi carico della quota sanitaria per la durata di vigenza del presente accordo anni 2020/2022 per gli assistiti presenti entro un limite massimo di spesa calcolato sulla base dell'utilizzo pieno dei posti letto autorizzati pari a n. 8.

La fattura elettronica dovrà pervenire provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la compilazione del campo causale/descrizione con la seguente dicitura:

Z7 COSER Compagnia del Vicolo Chiaravalle – prestazioni residenziali

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 8 QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle si incarica di verificare la qualità del servizio, di vigilare sull'andamento dell'attività della Co.S.E.R., di ricevere dal Comitato Tecnico e trasmettere all'Area Vasta 2 - A.S.U.R. una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione della Co.S.E.R e gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto.

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle si incarica altresì di trasmettere annualmente un preventivo analitico delle spese di gestione della struttura e consuntivi semestrali ai fini della ripartizione e liquidazione delle quote di compartecipazione delle spese stesse.

L'A.S.U.R. – Area Vasta 2 si impegna in ogni caso a provvedere alla consulenza medica generica, medica specialistica, infermieristica, riabilitativa, nonché alla somministrazione di farmaci ed ogni altro intervento e finalità terapeutica nella Co.S.E.R.

ART. 9 – DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

L'accordo può essere inoltre modificato qualora intercorrano mutamenti nella gestione, nella programmazione educativa, nelle attività previste nella Co.S.E.R. e alla luce di nuovi obiettivi di integrazione da raggiungere tra le prestazioni sanitarie e sociali che richiedano una parallela ridefinizione della Carta dei servizi – Allegato B.

ART. 10 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazioni di termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la revoca della Convenzione.

ART. 11 – PRIVACY RESP.LE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Tra le parti si conviene che per ogni controversia in ordine alla applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Ancona.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 del D.P.R. 26/10/1977 n. 634).

ART. 14



Numero

Pag.
7

Data

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto tra le parti.

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

IL COMUNE DI CHIARAVALLE
Il Legale Rappresentante p.t. o suo delegato

Allegato B

COMUNE DI CHIARAVALLE, – CARTA DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' "SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CHIARAVALLE, MONTEMARCIANO, FALCONARA MARITTIMA, CAMERATA PICENA, MONTE SAN VITO, AGUGLIANO, POLVERIGI INTEGRAZIONE CON L'AREA VASTA 2 – ASUR MARCHE.

La Comunità Socio Educativa Riabilitativa" (di seguito denominata Coser) è situata a Chiaravalle, in via Toti presso una struttura di proprietà del Comune di Chiaravalle. E' aperta per tutti i giorni dell'anno per 24 ore al giorno.

UTENZA - La struttura è rivolta al recupero dell'autonomia di 8 utenti disabili "gravi" adulti e di ambo i sessi, esenti da patologie psichiatriche, privi del sostegno familiare. Due posti sono riservati all'ospitalità temporanea e d'emergenza.

ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO – Con l'attivazione del servizio, vengono costituiti i seguenti organi di gestione e controllo:

Comitato Tecnico:

Responsabile del Settore Servizi Sociali Comune Capofila - Presidente

Psicologo U.M.E.A. – Distretto Chiaravalle

Assistente Sociale U.M.E.A. – Distretto Chiaravalle - con incarico di supervisione della struttura

Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli ospiti.

Educatore Responsabile della struttura

Medico di base

Il Comitato Tecnico:

- valuta l' idoneità all' ammissione, sulla base delle segnalazioni pervenutegli;
- valuta la possibilità di dimissioni e continua a seguire, per un periodo che sarà da concordare caso per caso, gli utenti che verranno stabilmente inseriti in altri servizi;
- concorda e valuta la programmazione annuale del servizio, sia all' inizio dell' anno sia nel corso della sua attuazione;
- svolge periodica valutazione sull' inserimento degli utenti;
- cura il rapporto con i familiari attraverso l' organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici, sia plenari che individuali;
- è informato e coinvolto nelle eventuali problematiche di natura non ordinaria, presentate dalle famiglie degli ospiti;
- svolge attività di consulenza, attraverso le figure professionali di cui è composto;
- valuta gli inserimenti parziali, in altre strutture pubbliche e private.

Si individua il Coordinatore della Coser nella figura dell'Educatore Responsabile che:

- coordina tutte le attività della struttura e svolge accanto al lavoro di educatore, attività di collegamento ed organizzazione;
- fa parte del Comitato Tecnico di gestione di Controllo;
- è responsabile del rapporto con i familiari, per quanto riguarda l'andamento quotidiano della Coser;
- è responsabile in particolare del collegamento con il servizio sociale delle problematiche amministrative e contabili;
- è punto di riferimento per tutti i problemi fisici, psicologici, educativi e relazionali che riguardano l'utenza e l'organizzazione della Coser;

CRITERI DI AMMISSIBILITA' – L'intervento è rivolto a persone:

- Prive di nucleo familiare o con famiglie che non sono in grado di assicurare loro assistenza continuativa;
- Con nucleo familiare problematico;
- Con situazione di emarginazione sociale;
- Ricoverate in istituto.

L'UMEA, sulla base delle segnalazioni provenienti dai diversi settori dei servizi operanti sul territorio formula le proposte di inserimento, mentre la valutazione di idoneità spetta al Comitato Tecnico. L'ingresso nella Coser è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'utente e/o della famiglia, del Regolamento della Coser.

I primi tre mesi di permanenza sono da considerarsi di prova. Superati gli stessi ed in assenza di eventi tali da pregiudicare la buona convivenza del nuovo ospite e di quelli già residenti, viene proposta l'ammissione.

Il progetto educativo personalizzato viene redatto dall'UMEA.

PULIZIE – Rientra negli obiettivi della Coser l'avvio dell'autonomia dei suoi ospiti nella gestione della casa.

A tal fine viene redatto un programma individuale, che prevede la partecipazione alle attività domestiche, tenendo conto delle capacità e degli obiettivi di ciascuno.

La gestione della casa ed il riordino restano comunque di competenza degli operatori e la presenza di personale esterno è da considerarsi quindi di supporto, fermo restando l'obbligo di svolgere correttamente i propri compiti.

RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI E CON STRUTTURE DEL PRIVATO SOCIALE O PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO

I rapporti con le altre strutture pubbliche sul territorio sono tenuti dal Coordinatore della Coser nell'ambito dello svolgimento della programmazione educativa.

L'inserimento di un utente in un altro servizio territoriale deve avvenire previa valutazione del Comitato Tecnico e prevede l'accordo tra il Coordinatore ed il responsabile della struttura interessata, al fine di elaborare una programmazione individuale congiunta.

Per il tempo di permanenza dell'utente della Coser presso un altro servizio, quest'ultimo è responsabile dell'attuazione dei programmi educativi e relazionali, i quali vengono perseguiti con le modalità proprie del servizio.

La struttura ospitante fa riferimento al Coordinatore per qualsiasi problema inerente l'ospite e valuta congiuntamente i risultati raggiunti e gli eventuali problemi.

Vista la possibilità di utilizzare anche strutture esterne per la realizzazione degli obiettivi del servizio, i rapporti con le strutture del privato sociale o private presenti sul territorio, sono determinati:

- dalla necessità di attuare programmi congiunti
- dalla coesistenza dell'utenza.

La collaborazione e le modalità di svolgimento devono essere antecedentemente discusse e valutate dal Comitato Tecnico ed insieme ai Responsabili delle strutture interessate.

Il Coordinatore rimane comunque il punto di riferimento per tutti i problemi fisici, psicologici educativi e relazionali.

RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

Come indicato nella presentazione delle attività, la Coser si offre anche come luogo per svolgere un servizio di volontariato, aperto a tutti i cittadini che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, siano essi o meno membri di un'associazione. Verrà richiesto ai volontari continuità di frequenza e correttezza nei rapporti con gli utenti e con gli operatori della struttura, considerato l'importante ruolo di supporto che essi possono venire ad avere. Referente dei volontari è il Coordinatore, al quale vanno comunicati variazioni di orario o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della C.A.

RAPPORTI CON GLI OBIETTORI IN SERVIZIO CIVILE

Considerando la possibilità che nella Coser vengano utilizzati obiettori di coscienza in servizio civile, il cui Ente di appartenenza può essere uno dei Comuni aderenti o altri, questi verranno utilizzati, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale per incarichi di supporto e non svolgeranno mansioni tra quelle previste per gli operatori della struttura. Verrà richiesto agli obiettori continuità di servizio e correttezza nei rapporti con gli utenti e con gli operatori, considerato l'importante ruolo che essi possono venire ad avere.

Referente degli obiettori (fermo restando i responsabili degli enti di appartenenza) è il Coordinatore della Coser, al quale vanno comunicate variazioni d'orario o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della struttura.

OPERATORI – La Coser prevede le seguenti figure professionali:

- Educatore
- Assistente tutelare

L'organizzazione della struttura necessita, per un adeguato funzionamento della presenza in servizio su turnazione nell'arco di 7/8 ore di due educatori compresi sabato e domenica, di cui uno con funzioni di responsabile e coordinatore.

Nelle ore notturne e durante le fasce orarie in cui non saranno esercitate attività educative, il servizio è svolto da un assistente tutelare. I turni sono suscettibili di modifiche, che vanno comunicate al Coordinatore della Coser L'ente gestore del servizio si impegna a garantire la massima continuità di prestazione possibile dei propri operatori, fermo restando la possibilità che le sostituzioni del personale avvengano in maniera graduale e nel rispetto delle relazioni instauratesi con l'utenza e previa comunicazione al Servizio Sociale del Comune Capofila. Eventuali improvvise assenze per malattia o per altri gravi problemi vanno immediatamente comunicate al coordinatore della Coser che, per conto dell'Ente gestore del servizio, si impegnerà a provvedere alla necessaria sostituzione, comunicandola inoltre all'Amministrazione Comunale. Inoltre per gli interventi di tipo sanitario, si avvale del Servizio ADI operante sul territorio, che prevede l'intervento infermieristico. L'Azienda Sanitaria provvederà anche alla consulenza medica e medico-specialistica ed agli interventi di attività motoria e psicomotoria a finalità terapeutica, con operatori ASUR. Saranno presenti attivamente nella struttura anche volontari.

OBIETTIVI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO

L'intervento tende a creare condizioni che favoriscano l'integrazione dell'utente nel territorio, promuovendo il suo mantenimento in normali condizioni di vita. Esso si propone di contrastare il processo di istituzionalizzazione e di favorire il ritorno ed il reinserimento nel tessuto sociale di persona impropriamente ricoverate.

Il servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Favorire il benessere psicofisico degli utenti, attraverso progetti educativi che tengano conto delle diversità individuali
- Sviluppare e sostenere l'autonomia personale, intesa come possibilità, per la persona, di essere e di sentirsi soggetto attivo di pensiero e di azione, promuovendo le capacità residue, portando alla luce le potenzialità esistenti e garantendo la massima espressività possibile, all'interno di una gestione comunitaria della vita quotidiana, improntata sul modello familiare
- Attivare iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, individuando all'interno della programmazione, opportune aree di intervento
- Aver costante cura della formazione degli operatori, al fine di acquisire un'attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto di sé e dell'altro, alla condivisione delle esperienze, alla dinamicità ed elasticità comportamentale, all'attenzione e alla chiarezza e l'omogeneità dei messaggi prodotti, al lavoro di gruppo
- Documentare l'esperienza, in maniera che essa possa farsi patrimonio collettivo ed acquisisca un carattere di trasferibilità e comunicabilità.

ATTIVITA' PREVISTE

E' previsto un periodo d'avviamento, con il quale è possibile scandire in maniera graduale, il passaggio dalle strutture di residenza degli utenti alla Coser, attraverso una organizzazione adeguata (apertura solo diurna, turni educativi effettuati in coppia, ecc.) ed attività specifiche (trasloco, personalizzazione degli

spazi ecc.). Il Coordinatore in collaborazione con il Comitato Tecnico elabora la programmazione educativa e svolge le attività previste.

L'ambito operativo va individuato nella vita quotidiana e nell'ambiente di vita.

La funzione dell'operatore si colloca in quello spazio intermedio, nel quale può fungere da tramite tra l'utente e la realtà. Attraverso opportune attività, l'operatore potrà diversificare le proprie modalità di relazione (accadimento, stimolo, supporto, accompagnamento, ascolto, limitazione...), contribuendo così al processo di integrazione di quelle parti di esperienza, rispetto alle quali vengano ancora messi in atto comportamenti reattivi, rigidi, stereotipati. Tutte le attività potranno essere svolte all'interno della struttura o presso strutture esterne, gestite dall'Amministrazione pubblica, dall'ASUR, dal Volontariato, dal Privato Sociale o dal Privato. (vedi punto seguente relativo ai "rapporti con strutture esterne").

Possono essere individuati seguenti ambiti di intervento:

- **Attività per l'autonomia personale:** personalizzazione delle proposte/ricieste dell'impiego del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze, dei gusti e delle capacità di ognuno, nell'organizzazione dei ritmi di vita e di alcuni campi operativi (il rapporto con il proprio corpo, la cura per i propri spazi e le proprie cose, l'elaborazione di progetti individuali di recupero/acquisizione d'abilità funzionali)

- **Attività per l'autonomia nella gestione della Coser:** sviluppo del senso di appartenenza e di responsabilità, attraverso una concreta partecipazione dei pasti, spesa....)

- **Attività per lo sviluppo delle capacità relazionali:** possibilità di svolgere attività esterne, attraverso cui attuare un programma di integrazione, a partire dai rapporti e dalle opportunità che per gli utenti vengano a crearsi nel territorio dove risiedono e vivono. Sarà cura degli operatori della Coser mantenere i rapporti con i vari gruppi in cui gli utenti possono essere inseriti, e con i volontari, che eventualmente possono mediare l'inserimento e che già frequentano e conoscono gli utenti e gli indirizzi programmatici. Qualsiasi iniziativa, che avvenga con o senza la presenza degli operatori della Coser, deve avvenire previo programma individuale valutato, discusso ed approvato dal Comitato Tecnico. Verranno inoltre programmate uscite sia nei giorni feriali che festivi, in relazione al programma individuale e di gruppo, ed anche soggiorni estivi ed invernali, previo parere positivo dei familiari. Inoltre la Coser si offrirà come spazio per accogliere iniziative (feste, mostre.....) e persone (congiunti, amici) e per attivare un volontariato ed un servizio civile qualificati: la struttura può diventare luogo di scambio, per nuove occasioni di socialità, acquisendo così anche una propria identità non solamente assistenziale.

Allegato n. 7 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche, Il Comune di Ancona e la Cooss Marche Onlus Soc. Cooperativa per Azioni per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili "IL CIGNO"

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina_____

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Servizi scolastici ed Educativi Dott. ssa Claudia Giammarchi domiciliata per l'Ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, giusto decreto sindacale n. 35 del 03/03/2020 nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona.

E

la COOSS Marche Onlus Soc. Coop. P.IV 00459560421 – Via Saffi n. 4 60121 Ancona quale Ente concessionario del Servizio di gestione della COSER "Il Cigno" (cod. ORPS 600213), avente sede in Ancona – Via Veneto n. 17, rappresentata da Amedeo Duranti, nato a Teramo il 19.7.1955 e residente a Polverigi Via L. da Vinci n. 24, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- nell'Ambito Territoriale Sociale XI e precisamente nel Comune di Ancona alla via Veneto n. 17, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Il Cigno" (cod. ORPS 600213) di cui è proprietario e titolare il Comune di Ancona medesimo (**autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Ancona ex L.R. 20/2002, n. 1 del 2.1.2012 confermata con atto del 23/07/2018 del Dirigente Direzione Politiche Sociali**);
- a seguito dell'espletamento di procedura aperta per l'affidamento della concessione della Comunità Socio-Educativa –Riabilitativa (COSER) IL CIGNO con determinazione del Dirigente Politiche Sociali, Serv. Scolastici ed Educativi n. 1922 del 14/09/2018 ha recepito l'aggiudicazione definitiva alla Coop. Soc. COOSS Marche onlus per tre anni a far data da ottobre 2018 a settembre 2021.

- La retta di riferimento per le Strutture COSER è quella prevista dalla DGR 23/13 pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple; la stessa può essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

Considerato inoltre che:

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono *".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito *"che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditemente di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014"*;
- **Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) "Il Cigno", di seguito denominata "Comunità", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 10 posti di cui 1 destinato all'accoglienza temporanea.

La Comunità ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 10 posti letto della Comunità sono ricompresi nell'ambito dei posti letto co-finanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) e, in quanto tali, a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell'Area Vasta 2.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno e al percorso socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e Sanitari.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura, con priorità per i residenti nel Comune di Ancona e nel rispetto della lista di attesa redatta, in base al vigente Regolamento comunale "Residenze socio-assistenziali per disabili", dalla Commissione Integrata tra Unità Operativa Disabili del Comune di Ancona e Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR Marche /AV2.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

Sono esclusi soggetti con patologia psichiatrica, affetti da dipendenze o da patologie gravemente invalidanti che necessitano di cure sanitarie e continuative.

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Comunità "Il Cigno" secondo quanto previsto nel capitolato speciale deve essere gestita dall'Ente Concessionario nel rispetto delle norme di cui al capitolato speciale richiamato in premessa e nel rispetto dei vigenti Regolamenti Reg.li e Comunali sulla gestione delle Residenze socio-assistenziali per disabili.

Il funzionamento della Struttura, regolarmente autorizzata all'esercizio con autorizzazione n. 1/2012 del Comune di Ancona, fa riferimento alla L.R. 21/2016 e ai regolamenti attuativi della L.R. 20/2002 nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 21/2016.

La Cooperativa Sociale Cooss Marche S.p.A., quale Ente Concessionario provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità "Il Cigno" in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e fatte salve eventuali e successive modifiche.

In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e succ. modificazioni. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dalla Cooperativa in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;

- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

Per quanto non previsto dal presente Accordo con riguardo all'organico e alla quantità di prestazioni le parti si riportano a quanto previsto nel capitolato speciale ed in particolare agli artt. 15 e 16.

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Per quanto non previsto dal presente Accordo con riguardo alle prestazioni assicurate dall'Ente gestore le parti si riportano a quanto previsto nel capitolato speciale ed in particolare agli artt. 16 e 17.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;

- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8

OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2 E DEL COMUNE

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

Il Comune di Ancona provvede:

- alla verifica dei requisiti professionali degli operatori assegnati al Servizio;
- ad assicurare attraverso apposita Commissione Integrata AV2 l'attività di valutazione per l'accesso degli utenti, l'ammissione e la dimissione degli stessi;
- alla valutazione e alla verifica dell'attività complessiva;
- al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

ART. 9

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta giornaliera per ciascun ospite presso la Comunità "Il Cigno" è di € 111,80 (oltre IVA al 5%) e alla secondo quanto previsto dalla DGRM 23/2013 risulta come di seguito ripartita:

- 50% della retta a carico del cofinanziamento Regionale
- 25% a carico dell'ASUR MARCHE/Area Vasta di appartenenza dell'assistito;
- 25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

La quota sanitaria a carico dell'ASUR/AV2 è di € 27,92 (oltre l'IVA al 5%).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25%.

Per gli utenti temporanei la quota giornaliera sarà corrisposta per intero solo sulla base dell'effettivo numero dei giorni di presenza.

In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL' ASUR

La CoossMarche concessionaria emetterà con cadenza mensile fatture, in formato elettronico come previsto dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007, per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto presso la Coser Il Cigno, distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa .

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 13 – PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 14 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti a far data **dal 01 gennaio 2020 fino al 14 settembre 2021** data di scadenza della concessione del servizio alla Cooss Marche, fatte salve ulteriori proroghe tecniche autorizzate da parte del Comune di Ancona nelle more del completamento delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre la data del 31/12/2022.

Resta fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione della Struttura medesima in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Il presente accordo inoltre sarà adeguato, ovvero, ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

ART. 15 – RINVIO

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Le parti prendono congiuntamente atto di quanto previsto nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara di cui alle determinazioni del Dirigente Servizio Politiche Sociali Scolastiche ed Educative del Comune di Ancona richiamate in premessa e alle stesse integralmente si riportano per quanto non previsto nel presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per il **Comune di ANCONA**
Il Dirigente Resp.le
Direz. Politiche Sociali Servizi
Scolastici ed Educativi
Dr.ssa Claudia Giammarchi

Per la **Cooperativa Sociale COSS MARCHE S.p.A.**
Il Presidente e Legale Rappresentante
Amedeo Duranti

Allegato n. 8 alla determina**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASUR/AV2 E LA COOP. SOC. COOSS MARCHE ONLUS S.C.P.A. per la gestione della COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA (CoSER) "ALBACHIARA"anni 2020-2022**

Tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

e

LA COOPERATIVA COO.SS MARCHE Onlus s.c.p.a. – con sede legale in ANCONA alla via Saffi 4 PI: 00459560421 iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. A 164473, in persona del legale rappresentate p.t.

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale IX ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili (Coser) denominata Albachiara, che dal 01/02/2010 si è trasferita da Morro D'alba a Jesi, in via Roma 148.
- La CoSER "Albachiara" (codice ORPS 603498) è gestita dalla Coos.s Marche Onlus e autorizzata al funzionamento con atto n. 1 rilasciato dal Comune di Jesi il 14/01/2010.
- La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili denominata "Albachiara" risulta regolarmente censita tra le COSER regionali in base al monitoraggio promosso dal Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio stesso n. 8/SP del 25/02/2013;
- La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%, ossia come un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;

25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di partecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- La ridetta deliberazione prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purché la quota di spesa residuale venga coperta metà dai Comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste territorialmente competenti.

- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "NORMA GENERALE SULLA RESIDENZIALITÀ PER LE PICCOLE STRUTTURE" dispone che "nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera".

- Gli ospiti della Residenza “Alba Chiara” versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA (come già previsto e autorizzato con determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019) e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni con la COOSS Marche e facente carico all’AV2 quale quota dell’incidenza sanitaria dell’intervento ammonta ad € 41,25 (oltre IVA), pari quota è a carico del Comune di residenza dell’assistito;
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell’età, previa valutazione dell’UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- L’Area Vasta 2 ha appurato e constatato l’appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all’interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità a tal proposito si fa rinvio alla determina n.2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa”.

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono “.....*le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l’attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.*”
- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;*
- **Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

La Co.S.E.R. Alba Chiara (codice ORPS 603498) con sede nel Comune di Jesi ha una recettività di massimo 10 posti per persone adulte di ambo i sessi. La Co.S.E.R è un servizio permanente, aperto 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

La Cooperativa Cooss Marche provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la COSER Albachiera in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.21/2016 e dai vigenti regolamenti e manuali di autorizzazione. In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La COSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La COSER ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- o prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- o assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- o attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- o interventi di tutela della salute personale;
- o realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
- o attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- o rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

ART. 3 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART 4

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria).

La retta di cui al precedente comma è determinata quale retta di riferimento con DGM 23/2013 in € 115,00 pro-capite/pro-die.

La stessa è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 57,50 (pari al 50% della retta media standard di € 115,00) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell'assistito.

Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione degli ospiti che viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

La retta di riferimento secondo quanto previsto nella DGRM 23/2013 può essere incrementata per gli assistiti che versano in condizioni di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e la quota incrementale è in tal caso ricoperta a metà tra Comune di residenza dell'assistito e Area Vasta territorialmente competente.

La quota di incidenza sanitaria e socio-assistenziale di riferimento per i n. 10 assistiti presenti al 01/01/2020 nella COSER Albachiarà è di € 41,25 (oltre IVA) fatte salve nuove e ulteriori modifiche del PEI da parte della competente UMEA.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 5

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La cooperativa Coo.ss Marche quale Ente titolare e gestore della Coser Albachiarà emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASP ambito 9 qualora il servizio sia stato delegato o al Comune di appartenenza, verso l'ASUR MARCHE AV2 e verso le famiglie. Unitamente alla documentazione fiscale la cooperativa Coo.ss Marche produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2, nel caso di contestazioni debitamente formulate, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** distinto per Struttura con la seguente dicitura:

Z5 COSER Albachiarà – prestazioni residenziali

Il codice Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

ART. 6 PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 7 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.



Numero	Pag. 6
Data	

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE /AV2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

| Per la Cooperativa Sociale COO,SS Marche Onlus
Il Legale Rappresentante

Allegato n. 9 alla determina

**Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e la Cooperativa COOSS Marche ONLUS S.C.P.A.,
per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili
"ROSSO DI SERA" – periodo 01.01.2020 – 31.12.2022**

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

E

COOSS Marche Onlus s.c.p.a., titolare della COSER "Rosso di Sera" (cod. ORPS 600217), avente sede in Via Saffi, n. 4, Ancona, iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A16447, Partita IVA e Codice Fiscale 00459560421, rappresentata da Amedeo Duranti, nato a Teramo il 18/07/1955 e residente a Polverigi, Via Leonardo da Vinci, n. 24, C.F. DRNMDA55L18L103T, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

Nell'Ambito Sociale X e precisamente nel Comune di Serra San Quirico, in Via Martiri della Libertà, n. 4/6, ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi "Rosso di Sera" della Coop. COOSS Marche che, quale soggetto titolare della COSER medesima, ha conseguito dal Comune di Serra San Quirico l'autorizzazione all'esercizio ex L.R. n. 20/2002, n. 1 del 18/10/2007.

La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili "Rosso di Sera" risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, con una **capacità ricettiva di 8 posti**, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione n. 8/SPO del 25/02/2013.

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è ripartita come di seguito:

25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;

25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/2013; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
 - il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato.
- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "Norma generale sulla residenzialità per le piccole strutture" dispone che "nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera".
 - Gli ospiti della CoSER in questione versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite ammonta ad € 149,90, gravando in quota parte a carico dell'ASUR/Area Vasta e del Comune per € 46,20 (+ IVA)
 - Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
 - L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità si come indicati nell'articolo 6 del presente accordo. A tal proposito per l'anno 2020 si fa rinvio alla determina n. 2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: " AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa".

CONSIDERATO INOLTRE

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "*.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale*

conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *”nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”*
- **Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 - RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l’accoglienza residenziale nella Comunità socio-educativa riabilitativa (Co.S.E.R.) “Rosso di Sera”, di seguito denominata “Comunità”, di persone maggiorenni in condizioni di disabilità, fino ad un massimo di 8 posti, tutti oggetto della presente convenzione.

La Co.S.E.R. ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l’arco dell’anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, all’ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 8 posti letto sopra indicati sono ricompresi nell’ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell’Area Vasta 2.

ART 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 6 di Fabriano che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 - REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

La Comunità provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale, alla gestione in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, nonché dalla L.R. 21/2016, comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Co.S.E.R è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La CoSER promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

La Cooperativa è tenuta a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B) del Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modifiche. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato dev'essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'Allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dal Consorzio in relazione al numero degli ospiti presenti, ma deve comunque essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività

professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile dell'organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie e integrazione con i servizi territoriali; inoltre è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Il personale addetto ai servizi generali, se non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: preparazione dei pasti, pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni, ecc.

ART. 6 - PRESTAZIONI

La Comunità garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
- trasporto per attività esterne
- coordinamento della struttura.

Le prestazioni di servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- lavanderia e guardaroba
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende, predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenendo conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari
- cura della persona ed igiene personale
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- aiuto nella mobilitazione e deambulazione
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato, con rilevazione delle abilità di base, capacità residue e risorse/interessi/abitudini dell'ospite
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi di autonomia personale, comunicazione e autonomia sociale degli ospiti
- attività di aiuto nel soddisfacimento di bisogni primari, quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali anche di tipo produttivo-artigianale, di socializzazione, prevedendo una rotazione di laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione o altri luoghi connessi all'attività della struttura.

ART. 7 - MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;

- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASUR, AREA VASTA 2

L'ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'ammissione e dimissione degli ospiti

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 - DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento viene determinata sulla base della DGRM 23/2013 e tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore di assistenza tutelare, educativa, di coordinamento e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali di pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e sulla base del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti, tenuto conto del Piano Assistenziale Individualizzato.

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R, i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale di € 92,40 per il 50% verrà posto a carico del Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza
- Per gli anni di vigenza del presente accordo l'ASUR/AV2, sulla base dei progetti assistenziali individualizzati redatti per gli assistiti presenti nella Coser, si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza in relazione al fabbisogno assistenziale ivi indicato e fatta salva ogni ulteriore necessità di integrazione dello stesso previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA.

L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 2 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Le quote rispettivamente a carico dell'ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti: **quota sanitaria** giornaliera a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 € 46,20 (+ IVA), **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale € 46,20 (+ IVA).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017, cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Coop. COOSS Marche, quale Ente titolare e gestore della CoSER, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni di residenza interessati.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio dell'ASUR/Area Vasta.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice ORPS e dovrà esser allegato il file presenze di tutti gli assistiti presenti con indicazione del Distretto di residenza.

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto, trattandosi di accordo stipulato con soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e smi, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

ART. 12 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 13 - DURATA


Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per l'ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per “Rosso di Sera”
COOSS Marche Onlus S.C.p.a.
Il Presidente e Legale Rappresentante
Amedeo Duranti



Allegato n.10 alla determina**Accordo Contrattuale tra l'ASUR Marche, il Comune di Fabriano e il Consorzio Coser Fabriano Onlus Società Cooperativa Sociale per la gestione della Comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili****“DOPO DI NOI” – periodo 01.01.2020 – 31.12.2022****TRA**

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

E

il Comune di Fabriano, nella persona del Sindaco Gabriele Santarelli, nato il 10/06/1977 a Fabriano (AN), domiciliato presso il Comune di Fabriano, P.le 26 Settembre 1997

E

Il Consorzio Coser Fabriano Onlus Società Cooperativa Sociale, titolare della COSER Dopo di Noi (codici ORPS 600230 e 6002339) avente sede in Via Aldo Moro, n. 5/6, Fabriano, costituito come da atto costitutivo di Consorzio di Cooperative, Repertorio n. 184783, raccolta n. 21.842, depositato al Registro delle Imprese di Ancona il 09/07/2010 al n. 190287, Partita IVA e Codice Fiscale 02474150428, rappresentato da Ada Manca, nata a Carmiano il 18/02/1959 e residente a Jesi in Via Gallodoro, n. 100, C.F. MNCDA59B58B792O, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante del Consorzio suddetto;

PREMESSO CHE

Il Comune di Fabriano ha realizzato, in Via Aldo Moro, n. 5/6, un complesso da destinare a comunità socio-educativa riabilitativa per disabili gravi, composta da due moduli denominati “Dopo di Noi 1” e “Dopo di Noi 2”.

Lo stesso Comune, con determinazione dirigenziale n. 1161 del 21/12/2009, ha approvato l'affidamento in concessione del servizio di gestione della suddetta comunità, composta dai due moduli sopra indicati, all'ATI formata dalle Cooperative Sociali COOSS Marche, Il Faro e Castelvechchio Service, per un periodo di 15 anni dal 12/02/2010, dietro versamento di un canone annuo di € 24.000,00 al netto dell'IVA.

La determinazione 1161/2009 ha stabilito che la retta giornaliera che l'ATI concessionaria è tenuta ad applicare per ogni utente inserito nella struttura è pari ad € 164,99 al netto dell'IVA.

Il Comune di Fabriano ha emesso gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002 di seguito indicati:

- o Autorizzazione n. 11 del 17/06/2010 che autorizza la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus, in qualità di società capogruppo dell'ATI, all'apertura della COSER "Dopo di Noi 1", con capacità ricettiva di n. 8 posti – **ORPS 604230**;
- o Autorizzazione n. 12 del 17/06/2010 che autorizza la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus, in qualità di società capogruppo dell'ATI, all'apertura della COSER "Dopo di Noi 2", con capacità ricettiva di n. 8 posti – **ORPS 604233**.

Successivamente le cooperative componenti l'ATI concessionaria hanno costituito il **Consorzio Coser Fabriano Onlus Società Cooperativa Sociale**, con sede legale a Fabriano in Via Aldo Moro, n. 5/6, come da atto costitutivo di Consorzio di Cooperative, Repertorio n. 184783, raccolta n. 21.842, depositato al Registro delle Imprese di Ancona il 09/07/2010 al n. 190287, Partita IVA e Codice Fiscale 02474150428.

Il Comune di Fabriano, su richiesta del Presidente del Consorzio Coser Fabriano, ha emesso:

- o Autorizzazione n. 14 del 08/02/2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della COSER Dopo di Noi 1, **capacità ricettiva di 8 posti (ORPS 604230)**, dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche in qualità di capogruppo dell'ATI, al Consorzio Coser Fabriano Onlus;
- o Autorizzazione n. 15 del 08/02/2011 di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della COSER Dopo di Noi 2, **capacità ricettiva di 8 posti (ORPS 604233)**, dalla Cooperativa Sociale COOSS Marche in qualità di capogruppo dell'ATI, al Consorzio Coser Fabriano Onlus.

La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili del Consorzio Coser Fabriano, composta di due moduli come sopra specificato, risulta regolarmente individuata e ammessa a cofinanziamento tra le COSER regionali, come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio n. 8/SPO del 25/02/2013.

La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013, successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è ripartita come di seguito:

25% a carico dell'ASUR MARCHE/AV di appartenenza dell'assistito che viene accolto;
25% a carico dei Comuni di residenza degli assistiti medesimi, detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

- La retta di riferimento per la Struttura COSER firmataria del presente Accordo è quella prevista dalla DGR 23/2013; detta deliberazione prevede che la retta di riferimento pari ad € 115,00 ed € 100,00 per le COSER multiple, possa essere integrata in relazione alla gravità del

soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
 - il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato
- La Deliberazione di Giunta Reg.le n. 1331/2014 al capitolo "Norma generale sulla residenzialità per le piccole strutture" dispone che "nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera".
- Gli ospiti della CoSER in questione versano tutti in condizione di particolare gravità giusta la valutazione individuale della competente UMEA e pertanto il costo della retta complessiva giornaliera pro-capite ammonta ad € 164,99, gravando in quota parte a carico dell'ASUR/Area Vasta e del Comune per € 53,75 (+ IVA).
- Il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa.
- L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota, pur superiore a quella di riferimento stabilita dalla Regione nella sopra citata determina 23/2013, in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Comunità sì come indicati nell'articolo 6 del presente accordo. A tal proposito si fa rinvio alla determina n.2540/AV2 del 20/12/2019 ad oggetto: AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari Cure Tutelari. Inserimenti/proroghe assistiti presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2020. Previsione tetto di spesa".

CONSIDERATO INOLTRE

- **La DGRM 1331/2014** in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "*...le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla*

data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

- **La DGRM 1588 del 28/12/2017** ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito “*nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”*”
- **Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 - ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 - RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l’accoglienza residenziale di persone maggiorenni in condizione di disabilità nei due moduli della Comunità socio-educativa-riabilitativa “Dopo di Noi”1 e “Dopo di Noi 2”; la denominazione di seguito utilizzata di “Comunità” individua entrambi i moduli, intesi complessivamente.

La Co.S.E.R. del Consorzio Coser Fabriano, ubicata a Fabriano in Via Aldo Moro, n. 5/6, è composta di due moduli - Dopo di Noi 1 e Dopo di Noi 2 - che hanno una ricettività di 8 posti ciascuno, per un totale di 16 posti, tutti oggetto della presente convenzione.

La Co.S.E.R. ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l’arco dell’anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

I n. 16 posti letto dei due moduli sopra indicati sono ricompresi nell’ambito dei posti letto cofinanziati dalla Regione Marche per la Provincia di Ancona (D/SPO 8/2013) ed in quanto tali a disposizione in via principale e prioritaria degli utenti residenti nei Comuni dell’Area Vasta 2.

ART 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura. con priorità per i residenti nel Comune di Fabriano.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 - TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 - REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

Il Consorzio Coser Fabriano provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Comunità in conformità a quanto previsto dalla L.R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004, nonché dalla L.R. 21/2016, comprese eventuali e successive modificazioni. In particolare la Comunità è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

La Comunità promuove e rende possibile il mantenimento dell'utente in condizioni di vita normali, in un ambiente a dimensione familiare e comunitaria, tali da favorire la sua integrazione nel territorio; percorsi di scoperta, recupero e mantenimento dell'autonomia nella gestione di sé, nei rapporti con gli altri, con i tempi, con gli spazi e con le proprie cose.

Il Consorzio è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B) del Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modifiche. Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato dev'essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'Allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dal Consorzio in relazione al numero degli ospiti presenti, ma deve comunque essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio
- assistenza educativa
- servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile dell'organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie e integrazione con i servizi territoriali; inoltre è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

Il personale addetto ai servizi generali, se non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare: preparazione dei pasti, pulizie, lavanderia, stireria, manutenzioni, ecc.

ART. 6 - PRESTAZIONI

La Comunità garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio
- attività a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia;
- trasporto per attività esterne
- coordinamento della struttura.

Le prestazioni di servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- lavanderia e guardaroba
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende, predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenendo conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari

- cura della persona ed igiene personale
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato, con rilevazione delle abilità di base, capacità residue e risorse/interessi/abitudini dell'ospite
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi di autonomia personale, comunicazione e autonomia sociale degli ospiti
- attività di aiuto nel soddisfacimento di bisogni primari, quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali anche di tipo produttivo-artigianale, di socializzazione, prevedendo una rotazione di laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione o altri luoghi connessi all'attività della struttura.

ART. 7 - MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;

- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART.8 - OBBLIGHI DELL'ASUR / AREA VASTA 2

L'ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PAI per quanto di competenza dell'UMEA
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'ammissione e dimissione degli ospiti.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura ed alla relativa documentazione tecnica.

ART. 9 - DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

La retta giornaliera di riferimento viene determinata sulla base della DGRM 23/2013 e tenuto conto del costo di gestione della Comunità (ore di assistenza tutelare, educativa, di coordinamento e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali di pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria) e sulla base del minutaggio assistenziale erogato agli assistiti, tenuto conto del Piano Assistenziale Individualizzato.

Sulla base di quanto previsto da appositi atti della Regione Marche relativi alle Co.S.E.R., i costi di gestione della Comunità sono ripartiti secondo i seguenti criteri:

- co-finanziamento da parte della Regione Marche pari al 50% del tetto massimo di retta (€ 115,00) stabilito dalla stessa Regione e quindi pari ad € 57,50 giornaliera pro-capite;
- l'importo residuale di € 107,49 per il 50% verrà posto a carico del Comune di Fabriano, o di altro Comune di residenza dell'assistito, dedotta la quota di contribuzione prevista a carico dell'ospite, e per il restante 50% a carico della ASUR Area Vasta di appartenenza.
- Per gli anni di vigenza del presente accordo l'ASUR/AV2, sulla base dei progetti assistenziali individualizzati redatti per gli assistiti presenti nella Coser, si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza in relazione al fabbisogno assistenziale ivi indicato e fatta salva ogni ulteriore necessità di integrazione dello stesso previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA. L'impegno di spesa viene comunque assunto dall'Area Vasta 2 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Le quote rispettivamente a carico dell'ASUR Area Vasta n. 2 e del Comune di residenza sono le seguenti: **quota sanitaria** giornaliera a carico della ASUR/Area Vasta 2: € 53,75 (+ IVA); **quota sociale** giornaliera a carico del Comune, comprensiva della quota a carico dell'utente determinata annualmente dall'Amministrazione comunale: € 53,75 (+ IVA).

Nella quota sanitaria giornaliera per ospite a carico della ASUR/Area Vasta 2 devono intendersi

ricomprese anche le spese per ogni tipo di materiale e ausili sanitari.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017, cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ASUR

Il Consorzio Coser Fabriano, quale Ente titolare e gestore della CoSER, emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto, distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale lo stesso Consorzio produce un prospetto con le presenze degli assistiti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 s.m.i., previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio dell'ASUR/Area Vasta.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice ORPS e dovrà esser allegato il file presenze di tutti gli assistiti presenti con indicazione del Distretto di residenza.

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN.

ART. 11 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy.

ART. 12 - DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e s.m.i..



Numero
Data

Pag. 10

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Per il Comune di Fabriano
Il Sindaco
Gabriele Santarelli

Per “Dopo di Noi”
Consorzio Coscr Fabriano
Il Presidente e Legale Rappr.te

Allegato n. 11 alla determina

Accordo Contrattuale tra l'ASUR Marche /AV 2 e l'Istituto l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" per la gestione della RP Disabili DON GUANELLA

Tra

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

e

l'Istituto "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" Istituto Religioso iscritto al Registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma al n. 746/1987 e con sede in p.zza San Pancrazio n. 9- Roma in persona del legale rappresentante

PREMESSO CHE

- Nell'Ambito Territoriale Sociale XIII e precisamente nel Comune di Loreto alla Via F.lli Branconi n. 103 ha sede la Residenza Protetta Disabili DON GUANELLA dell'Istituto Religioso "Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza" che, quale soggetto titolare della RP Disabili medesima, ha conseguito dal Comune di Loreto gli atti di autorizzazione all'esercizio ex L.R. 21/2016 in appresso elencati:
 - Autorizzazione n.50 del 12/07/2019 per n. 13 P.L. ORPS 600666;
 - Che con determina n. 741/DAV2 del 16/05/2017 in attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore Gen.le dell'ASUR con nota prot. 6158 del 24/02/2017 è stato contrattualizzata la Residenza Protetta Disabili Don Guanella;
 - Che la retta ivi prevista è pari ad € 50,00 pro-capite/pro-die e pari quota grava a carico del Comune di residenza per un totale di € 100,00 giornaliera, (tariffa equivalente a quella riconosciuta con DGR 23/2014 per le COSER Multiple);

CONSIDERATO INOLTRE

- La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative-Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono ".....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili."

- La DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” ha stabilito “che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”;
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
- La retta di riferimento per la RP Disabili oggetto del presente Accordo è stata stabilita, in assenza di uno specifico parametro tariffario di riferimento, tenuto conto dell’effettivo minutaggio assistenziale erogato dalla Struttura pari quello dei moduli COSER convenzionati con la medesima Struttura di Loreto in relazione ai regolamenti regionali attuativi della ex L.R. 20/2002.
È prevista la possibilità della sua integrazione in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall’UMEA nell’ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all’incidenza sanitaria dell’intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l’accoglienza residenziale nella Residenza Protetta Disabili “Don Guanella”, di seguito denominata Residenza Protetta, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 13 posti (posti letto autorizzati).

La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

La Residenza Protetta ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla Residenza Protetta Disabili è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e sanitari territoriali.

Gli utenti sono ammessi alla struttura previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità Operativa Disabili competente e l'Unità Multidisciplinare dell'età Adulta dell'Asur/AV2 sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

In caso di assenza di lista di attesa l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione dell'UMEA di Ancona (nella persona del Dr. Francesco Saracino) che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Residenza Protetta Disabili persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.

La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti all'acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

La permanenza degli ospiti nella residenza protetta disabili è connessa all'andamento del percorso educativo-riabilitativo e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni dell'assistito.

I tempi di permanenza sono stabiliti sulla base del progetto globale di intervento definito dai competenti servizi sociali e sanitari territoriali.

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Istituto Gestore della Residenza protetta per disabili deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie, preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti);
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

L'Istituto gestore provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta "DON GUANELLA" di Loreto in conformità a tutto quanto previsto dalla L. R. n.21/2016, e dai Regolamenti e Manuali di autorizzazione *ratione-temporis* in vigore e in conformità agli standard assistenziali stabiliti con DGRM 1331/2014.

In particolare la Residenza protetta Disabili è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

L'Ente gestore è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i

Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'Ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;

- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e

l'autonomia sociale degli ospiti;

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilitazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART.8 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli PEP per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

ART. 9 CONTABILIZZAZIONE

La retta giornaliera per ospite della Residenzialità Protetta è equivalente a quella riconosciuta dalla DGR 1023/2014 per le COSER Multiple ed è come di seguito ripartita:

- € 50,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) quota sanitaria;
- € 50,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta) quota sociale a carico del Comune;

Per gli anni di vigenza del presente accordo l'ASUR/AV2, sulla base dei progetti assistenziali individualizzati redatti per gli assistiti presenti nella Coser, si impegna a corrispondere la quota giornaliera di degenza come sopra indicata in relazione al fabbisogno assistenziale ivi indicato e fatta salva ogni ulteriore necessità di integrazione della stessa previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA.

L'impegno di spesa viene, comunque, assunto dall'Area Vasta 2 per i soli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

Per ogni giorno di assenza dell'utente il pagamento della quota giornaliera verrà decurtato del 25%. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza. Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

L'Istituto quale Ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale l'Istituto medesimo produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Residenza Protetta Disabili nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 13 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 14 REGISTRAZIONE – NORME FINALI

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Arca Disabilità.

ART. 15 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.



Numero	Pag. 9
Data	


Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Il Legale Rappresentante dell'Istituto Religioso



Accordo Contrattuale tra l' ASUR – MARCHE e l'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” per la gestione della Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo codice ORPS 600632- periodo 01.01.2020 – 31.12.2022

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

E

L'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone (U.C.T.M.S.) rappresentata dal Dr. Maurizio Mandolini Dirigente dell'Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n. 8 , ai sensi del Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone n. 8 del 18/10/2019

PREMESSO CHE

- nell'Ambito Territoriale Sociale n.8 ha sede la **Residenza Protetta per Disabili (CODICE ORPS 600632)** , sita nel Comune di **Corinaldo** - Piazzale Bucci n.2 ;
- il Comune di Corinaldo ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio alla RP Disabili n. 1 del 04/10/2010 ex L.R. 20/2002 per n. 13 posti letto al Consorzio dei Comuni delle Valli Misa Nevola (Co.Ge.S.Co.) con sede legale in Via G.Marconi n. 6 Serra De Conti Iscr. REA Ancona n. 132208 CF/P:IVA 01090170422,
- con Deliberazione dell' Assemblea Legislativa Regionale n. 124 del 17/3/2015, è stato approvato il Programma di riordino territoriale, che individua n. 23 D.T.O. (Dimensione Territoriale Ottimale) ai fini dell'esercizio associato di funzioni fondamentali comunali ai sensi del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010), fra cui la funzione sociale; la D.T.O. 7 comprende i 9 Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale 8;
- in data 20.05.2019, ha preso avvio l'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” e rispettivamente, sono state stipulate:
 - a) la Convenzione per il Conferimento all'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” della Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, (art. 14, co. 27, lett. g), D.L. 78/2010, art. 32 D. Lgs. 267/2000), REP. n. 1;
 - b) la Convenzione tra l'Unione dei Comuni “Misa-Nevola” e l'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” per la organizzazione e gestione in forma associata del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in seno alla dimensione territoriale ottimale (D.T.O.) n. 7”, REP. n. 6;
 - c) la **Convenzione per il Conferimento all'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” della Missione Sociale 12 di gestione del Consorzio Co.Ge.S.Co. - REP. n. 5;**
- ai sensi dell'art.2, comma 2 della Convenzione per il Conferimento all'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” della Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, dal 20.05.2019, l'Unione è subentrata nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti;

La DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Residenze Protette Disabili (L.R. 20/2002 art. 3, comma 4 lettera a) nei termini che seguono “...le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018, varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.

Per le Comunità Socio-Educative-Riabilitative e le Residenze Protette per Disabili che non dovessero presentare il Piano di adeguamento entro il termine del 30/06/2015 si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione e quindi dei contratti in essere.....”.

La medesima Delibera al punto 5 NORME GENERALI SULLA RESIDENZIALITA' PER PICCOLE STRUTTURE “in ragione di quanto contenuto nella nota 253646 del 09/04/2014, gli standard indicati nella tabella 1 devono essere intesi come minimi al fine di garantire un livello di uniformità regionale. Nel caso di piccole strutture residenziali che, con tali standard, non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in H 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per garantire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera.”

La RPD di Corinaldo ha avviato l'iter di riconversione della tipologia della Struttura in RD3 e ad oggi l'iter risulta ancora in corso.

La DGRM 1588 del 28/12/2017, ad oggetto Proroga della DGR 1331/2014”Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori- Modifica della DGR 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014;*

Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

L'Area Vasta 2 ha appurato e constatato l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della RP Disabili e la congruità della quota , in relazione alla gravità di tutti gli assistiti ospitati ed ai servizi aggiuntivi offerti dalla Residenza .

La retta di riferimento per la RP Disabili oggetto del presente Accordo è stata stabilita, in assenza di uno specifico parametro tariffario di riferimento, tenuto conto dell'effettivo minutaggio assistenziale erogato dalla Struttura in relazione ai regolamenti regionali attuativi della ex L.R. 20/2002.

È prevista la possibilità della sua integrazione in relazione alla gravità del soggetto e al fabbisogno assistenziale individualizzato, così come valutato dall'UMEA nell'ambito del PAI.

In tal caso il PAI specifica:

- la tipologia di assistenza integrativa (infermieristica/OSS/educativa) ritenuta necessaria in relazione all'incidenza sanitaria dell'intervento;
- il relativo minutaggio assistenziale da erogare come integrazione e il costo correlato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale (*gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere*) nella Residenza Protetta Disabili di Corinaldo, di seguito denominata "Residenza", di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 13 posti.

La Residenza ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate all' ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie e al Comune.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del Comune e/o dell'Ambito Territoriale di residenza dell'assistito e dell'Unità Multidisciplinare Età Adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico del medesimo.

Il Comune di residenza del soggetto disabile inoltra all'U.C.T.M.S., la richiesta di accesso alla struttura, corredata dalla valutazione dell'Unità Multidisciplinare per l'età adulta (UMEA) dell'ASUR –AV2 che provvede a formulare la diagnosi funzionale.

Le richieste di ammissione sono valutate congiuntamente da una figura tecnica dell'U.C. ed una dell'ASUR – AV2, con priorità per i residenti del Distretto di Senigallia, in caso di assenza di lista di attesa per utenti del Distretto di Senigallia e dell'AV2, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'approvazione del Resp.le UMEA AV2 che dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

Partecipa alla seduta di valutazione anche un rappresentante della Cooperativa che gestisce la struttura con il ruolo di vagliare la compatibilità del paziente con l'organizzazione e la gestione della comunità stessa. Il parere del rappresentante della Cooperativa ha valore consultivo.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

U.C.T.M.S. e UMEA valutano e decidono congiuntamente anche sulle dimissioni dei pazienti, quando, per l'aggravarsi del loro quadro clinico, la permanenza nella struttura non è più rispondente ai requisiti previsti dalla legge..

La segnalazione della opportunità di procedere alla dimissione di un paziente deve essere inoltrata al U.C.T.M.S. dall'UMEA e/o dalla Cooperativa che gestisce la struttura. In questo ultimo caso il U.C.T.M.S. trasmette la segnalazione all'UMEA per una sua specifica valutazione.

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Residenza Protetta disabili persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

Nel caso di utenti già inseriti in Residenza per cui si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 5 REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'U.C.T.M.S. provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta in conformità a quanto previsto dalla L. R. n.20/2002 e dal Regolamento regionale n. 1/2004 nonché dalla L.R. 21/2016, comprese eventuali e successive modificazioni.

L'erogazione delle prestazioni nella struttura avviene in forma diretta e/o indiretta:

	in forma	Diretta	Indiretta
Assistenza medico-generica		X	
Assistenza medico-specialistica		X	
Prestazioni UMEA		X	
Assistenza riabilitativa		X	
Assistenza farmaceutica, esclusi i farmaci in fascia "C"		X	
Presidi e ausili sanitari		X	
Trasporto sanitario nei casi previsti		X	
Assistenza infermieristica			X
Assistenza tutelare (OSS – ADB/ADEST – etc)			X
Animazione/interventi psicoeducazionali			X

L'U.C.T.M.S. provvede attraverso appalto a fornire il personale per l'assistenza in forma indiretta (Ass. Infermieristica, tutelare e Animazione/interventi psicoeducazionali) ed i servizi alberghieri di pulizia e lavanderia. La Cooperativa aggiudicataria si obbliga ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, applica nei confronti del proprio personale condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento dell'attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione l'U.C.T.M.S. sottopone a specifica verifica periodica, nei termini di legge, la situazione inerente la regolarità contributiva dell'I.A., con riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- Coordinamento del servizio
- Assistenza educativa
- Assistenza socio –sanitaria
- Assistenza infermieristica
- Servizi generali

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile dell'organizzazione con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi socio-educativi-riabilitativi, di raccordo con le famiglie e integrazione con i servizi territoriali; inoltre è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

L'Assistenza è garantita sulla base dei progetti assistenziali individuali predisposti dall'UMEA per gli ospiti presenti ed alle esigenze comunicate dal servizio stesso, delle necessità di carico tutelare rispetto a quelle educative .

La dotazione organica può essere adeguata dal Consorzio in relazione al numero ed esigenze degli ospiti presenti, deve comunque essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio,

rispettando i requisiti minimi previsti dal Regolamento e dalla DGRM 1331/14 in funzione globale minima, di 140/m/die per ospite.

L'U.C.T.M.S. espleta la propria attività con una Direzione propria e personale in parte dedicato alle attività amministrative nei confronti dei Comuni e dell'ASUR, le funzioni amministrative/gestionali nei confronti dell'U.C.T.M.S. sono svolte invece dalla Cooperativa

ART. 6 PRESTAZIONI

Nella Residenza Protetta per Disabili devono esser garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- interventi di tutela della salute personale;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

ART. 7 MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Residenza Protetta formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di struttura.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della residenza e dei servizi sociali e sanitari.

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi-riabilitativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della residenza effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE

Il Responsabile della struttura (soggetto concedente del servizio) è l'U.C.T.M.S., e il coordinamento dell'attività è svolto alla psicologa della Cooperativa cui è affidato l'incarico.

L'U.C.T.M.S. sovrintende all'organizzazione della struttura, si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, è responsabile della organizzazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie, e dell'organizzazione dei turni, delle attività assistenziali e di supporto ed elabora un programma delle attività giornaliere degli ospiti, che viene concordato con il Comitato Tecnico.

Il Responsabile di struttura si fa carico:

- del monitoraggio e della documentazione delle attività,
- della rilevazione dei dati necessari e del relativo invio nei tempi concordati,
- della dichiarazione che l'attività si è svolta secondo quanto previsto dalla convenzione e dai piani di lavoro stabiliti.

Vigila sul buon andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.

Il Medico di Medicina Generale ha la responsabilità clinica del proprio paziente, si prende cura della continuità terapeutica ed è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente ACN per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi Regionali. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere al Medico di Medicina Generale, per le urgenze/emergenze il caposala, o l'infermiere professionale in servizio, attiva il Servizio di Continuità Assistenziale e/o il 118.

L'ASUR –AV2 assicura le prestazioni di competenza dell'UMEA :

- valutare gli ingressi e le dimissioni dei pazienti della struttura,
- formulare la diagnosi funzionale in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno,
- stilare il progetto individualizzato per ogni paziente definendo il percorso socio-sanitario ed assistenziale;
- individuare obiettivi a breve e lungo termine concordati con il responsabile della struttura e la famiglia del paziente,
- organizzare verifiche annuali sul progetto educativo individualizzato (disponibilità ad altri accessi in caso di necessità).

Il Comitato di gestione è un organo propositivo e di consultazione, con funzione di garante del buon funzionamento della struttura.

E' composto da:

- un rappresentante tecnico dell'U.C.T.M.S.- un rappresentante dell'UMEA – ASUR – AV2 – Distretto Senigallia
- il responsabile della struttura
- un educatore dello staff della struttura
- un operatore OSS dello staff della struttura
- un rappresentante dei familiari degli ospiti

Il Comitato di gestione è presieduto dal rappresentante dell'U.C.T.M.S.. Qualora questi fosse impossibilitato viene sostituito dal responsabile della struttura.

Il Comitato di gestione viene convocato dal presidente in accordo con il responsabile della struttura, almeno due volte l'anno.

La riunione è valida con la presenza di almeno 4 componenti.

Il Comitato di gestione discute e propone iniziative relative al buon funzionamento della struttura e alle

esigenze della vita comunitaria.

Il Comitato esprime inoltre pareri su avvenimenti e situazioni che incidono sul sereno equilibrio della vita quotidiana all'interno della struttura.

Carta dei servizi La Residenza Protetta per Disabili adotta la carta dei Servizi, concordando con il Comitato di Gestione le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie.

Familiari e associazioni di volontariato Saranno favorite le visite dei familiari ed amici, nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.

A tale scopo il Comitato di gestione, sulla base delle esigenze degli ospiti, stabilisce gli orari di visita dandone comunicazione mediante affissione nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".

Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, il Comitato di gestione concorda altresì un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

Art. 9

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE-

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Residenza (ore assistenza tutelare, educativa, di coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia straordinaria),

la retta complessiva giornaliera pro-capite concordata nel corso degli anni, ammonta ad € 117,00 gravando in quota parte del 50% a carico dell'ASUR/Area Vasta2 e del Comune, fatta salva l'integrazione del minutaggio assistenziale in relazione al fabbisogno individualizzato dell'assistito previa specifica valutazione autorizzata da parte della competente UMEA .

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l'obbligo, da parte della struttura, di garantire al disabile l'assistenza per la durata della degenza.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La rendicontazione dovrà essere presentata trimestralmente entro il 10° giorno del mese successivo al trimestre oggetto del pagamento.

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice ORPS e dovrà esser allegato il file presenze di tutti gli assistiti presenti con indicazione del Distretto di residenza.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile del servizio della ASUR/Area Vasta 2, nel caso di contestazioni debitamente formulate, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

ART. 11

PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" , e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 12-DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal **01 gennaio 2020** fino al **31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Data

Il Dirigente dell'Unione dei Comuni
"Le Terre della Marca Senone"
(Dr.Maurizio Mandolini)

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Allegato n. 13 alla determina

Accordo contrattuale tra l'ASUR Marche e il Comune di Ancona e l'ATI KCS Caregiver Coop. Sociale, Rotonda dei Mille n. 1 cap 24122 Bergamo, CF /P.IVA 02125100160 (impresa capogruppo mandataria) e Rosa Cooperativa Sociale Rotonda dei Mille n. 1 cap 24122 Bergamo C.F. /P.IVA 03683080166 (impresa mandante), quale Ente concessionario della gestione della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià" periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022

Con il presente atto, da valere nei migliori modi di legge

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina_____

E

il Comune di Ancona, nella persona del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Servizi scolastici ed Educativi Dott. ssa Claudia Giammarchi domiciliata per l'Ufficio in Ancona Piazza XXIV Maggio 1, giusto decreto sindacale n. 35 del 03/03/2020 nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento del Comune di Ancona per l'organizzazione della Dirigenza, ed in virtù del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lettera c) D.Lgs 18.08.2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto del Comune di Ancona, dell'art. 11 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona.

E

l'Associazione Temporanea di Impresa tra KCS Caregiver Cooperativa Sociale Rotonda dei Mille n. 1 cap 24122 Bergamo c.f. e P.IVA 02125100160 (Impresa capogruppo Mandataria) e Rosa Cooperativa Sociale Rotonda dei Mille n. 1 cap 24122 Bergamo c.f. e P.IVA 03683080166 (impresa mandante) quale concessionario del servizio di gestione della Residenza Protetta Disabili Villa Almagià **Codice ORPS 600212**, come da determinazione del Comune di Ancona n. 2614 del 12/12/2018 – rappresentato dal legale rappresentante _____

PREMESSO

- Che Il Comune di Ancona è proprietario della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià" (codice ORPS 600212) ubicata in Ancona, Via Redipuglia n. 33 autorizzata al funzionamento quale Residenza Protetta per disabili per n. 11 posti letto ex L.R. 20/2002 con atto di autorizzazione del Comune di Ancona n. 3 del 26/03/2009 e successivo n. 4 del 11/07/2014.
- Che il Comune di Ancona, quale Ente proprietario e titolare della Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià", ha deciso di affidare la concessione a terzi della gestione dei Servizi Socio-Sanitari nella Residenza medesima, da ultimo con determinazione di aggiudicazione definitiva del Dirigente

Politiche Sociali, Servizi Scolastici e Educativi n. 2614 del 12/12/2018 per il periodo 01/03/2019 – 28/02/2024;

- Che l'Ente concessionario della Residenza Protetta disabili è risultata la Associazione Temporanea di Impresa KCS Caregiver Coop. Sociale, Rotonda dei Mille n. 1 cap 24122 Bergamo P.IVA 02125100160 (impresa capogruppo mandataria) /Rosa Coop. Sociale Rotonda dei Mille n. 1 cap. 24122 Bergamo P.IVA 03683080166 (impresa mandante);
- Che la retta di riferimento per la RP Disabili oggetto del presente Accordo è stata stabilita tenuto conto dell'effettivo minutaggio assistenziale erogato dalla Struttura in relazione ai regolamenti regionali attuativi della ex L.R. 20/2002 posti a base della procedura di gara per l'affidamento in concessione, da cui è scaturita la retta sanitaria pari ad € 88,62 (IVA inclusa), conforme ai parametri tariffari della DGRM 1331/2014 per le cure riabilitative di mantenimento per mantenimento di disabili gravi RD3

CONSIDERATO INOLTRE

- quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono "*.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture.....*"
- quanto comunicato dal Comune di Ancona con nota prot. 78808 del 25/06/2015 a firma del Dirigente Servizi Educativi e Scolastici, in ordine all'intendimento dell'Amministrazione Comunale, quale Ente titolare della Comunità Protetta "Villa Almagià", di adeguare la Struttura medesima al livello assistenziale RD3 con decorrenza 01.01.2018;
- la DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: "Proroga della DGRM 1331/2014 "Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013" con cui è stato stabilito "che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accreditamento di cui all'art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014";
- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART 2 RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Oggetto del presente atto è l'accoglienza residenziale nella Residenza Protetta Disabili "Villa Almagià", di seguito denominata Residenza Protetta, di persone maggiorenni in condizione di disabilità fino ad un massimo di n. 11 posti.

La residenza protetta per disabili è una struttura residenziale destinata a persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato livello di integrazione socio-sanitaria.

La Residenza Protetta ha carattere permanente e funziona continuativamente per tutto l'arco dell'anno solare e per 7 giorni settimanali, con orario di 24 ore giornaliere.

Non sono previsti periodi di chiusura, salvo eventuali chiusure straordinarie per gravi, urgenti ed accertati motivi, tempestivamente comunicate al Comune, alla ASUR/Area Vasta 2, agli ospiti e alle loro famiglie.

ART 3 ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla Residenza Protetta Disabili è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente dai Servizi Sociali e sanitari territoriali.

Gli utenti sono ammessi alla struttura con provvedimento del Dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Ancona, previo giudizio di ammissibilità espresso dalla commissione integrata tra Unità Operativa Disabili del Comune di Ancona e l'Unità Multidisciplinare dell'età Adulta dell'Asur/AV2, sentito il parere del Responsabile della struttura e nel rispetto della lista di attesa.

In caso di assenza di lista di attesa o di indisponibilità del Comune di Ancona all'assunzione dell'onere finanziario di competenza, l'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale ed extra Regionale, al di fuori dell'Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 4 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Residenza Protetta Disabili persone maggiorenni, in condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici, che richiedono un elevato grado di assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.

La residenza protetta fornisce ospitalità ed assistenza a persone disabili che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato. Attua interventi volti all'acquisizione e mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive, operative e relazionali ed attiva strategie per l'integrazione sociale.

La permanenza degli ospiti nella residenza protetta disabili è connessa all'andamento del percorso educativo-riabilitativo e alla verifica della rispondenza del servizio alle condizioni dell'assistito.

I tempi di permanenza sono stabiliti sulla base del progetto globale di intervento definito dai competenti servizi sociali e sanitari territoriali.

ART. 5

REQUISITI FUNZIONALI DELLA STRUTTURA

L'Ente gestore della Residenza protetta per disabili deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie, preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti);
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- attività aggregative, ricreativo-culturali e di mobilitazione;
- attività educative e riabilitative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
- attività miranti alla massima socializzazione;
- prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza ospitata.

L'Ente gestore provvede, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale a gestire la Residenza Protetta "Villa Almagià" in conformità a tutto quanto previsto dalla L. R. n.20/2002, dal Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i nonché in conformità agli standard assistenziali stabiliti con DGRM 1331/2014.

In particolare la Residenza protetta è una struttura integrata con la rete dei servizi territoriali che garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest'ultima viene meno o non è in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l'attivazione dei servizi integrativi domiciliari.

L'Ente gestore è tenuto a svolgere il servizio con il proprio personale avente funzioni, profili e requisiti di accesso come da allegato B del Regolamento regionale n.1/2004 e s.m.i

Per il personale dei servizi generali (ristorazione, lavanderia, trasporto, manutenzione) si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il numero e l'orario giornaliero del personale educativo e socio-sanitario impiegato deve essere conforme a quanto previsto dai requisiti minimi organizzativi di cui all'allegato A del citato Regolamento regionale. La dotazione organica può essere adeguata dall'Ente gestore in relazione al numero degli ospiti e deve essere tale da garantire il regolare e buon funzionamento del servizio, avendo comunque riguardo ai requisiti minimi organizzativi, previa autorizzazione del Servizio servizi sociali del Comune di Ancona.

Il personale, inoltre, deve avere i seguenti requisiti di base: capacità fisiche a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme vigenti; idoneità psico-attitudinale ad attività

professionale da svolgersi in rapporto con disabili adulti, assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti.

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria;
- servizi generali.

Il Coordinatore, in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti, è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Il personale addetto ai servizi generali, qualora non esternalizzati, è idoneo ed in numero adeguato ad assicurare:

- preparazione pasti;
- pulizie;
- lavanderia;
- stireria;
- manutenzioni, ecc..

ART. 6 PRESTAZIONI

La Comunità ha funzionamento permanente e garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

1. prestazioni di tipo alberghiero (alloggio, pasti, servizio lavanderia, stireria, pulizie), preferibilmente gestite con il coinvolgimento degli ospiti;
2. assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
3. attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali;
4. interventi di tutela della salute personale;
5. realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio;
6. attività, a livello di gruppo, formative e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
7. rapporti costanti con i familiari ed i tutori degli utenti, anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.
8. Attività di trasporto per attività esterne
9. Coordinamento della struttura

Le prestazioni dei servizi generali e alberghieri consistono in:

- accoglienza in locali idonei e camere da letto, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno;
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni;
- lavanderia e guardaroba;
- servizio ristorazione consistente in tre pasti giornalieri e due merende predisposti sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e

precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza alla persona consistono in:

- attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- cura della persona ed igiene personale;
- riassetto della camera e riordino degli effetti personali;
- aiuto nell'assunzione dei pasti;
- aiuto nella mobilizzazione e deambulazione;
- vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Tali prestazioni, che mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso, sono parte integrante del progetto educativo personalizzato.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
 - attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari quali igiene personale, assunzione dei pasti, mobilizzazione e deambulazione, vigilanza sulle condizioni generali degli ospiti.

Le prestazioni formative e di animazione consistono in attività ricreative, espressive, manuali, anche di tipo produttivo-artigianale, e di socializzazione, prevedendo una rotazione dei laboratori/attività specifici a tema e a tempo, che eviti la ripetitività delle azioni e favorisca l'acquisizione di nuovi apprendimenti, interessi e abilità.

Le prestazioni di trasporto per attività esterne devono garantire frequenti uscite di gruppo o individuali per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

MODALITA' DI LAVORO E PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO

La Comunità formula per ogni utente del servizio un progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) e coerente con il progetto generale di comunità.

Il PEP è elaborato d'intesa ed in collaborazione tra operatori della Comunità e dei servizi sociali e sanitari (UMEA).

Il PEP comprende:

- profilo dinamico funzionale;
- obiettivi educativi;
- strumenti e metodi d'intervento;
- tempi di realizzazione e modalità di verifica;
- procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Nella definizione del progetto sono assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'utente, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica con cadenza settimanale. Il modello operativo è improntato al lavoro d'équipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento del diario personale del disabile;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli utenti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 8 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvede:

- alla vigilanza ed alla valutazione dell'attività complessiva della struttura ed alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni in relazione al progetto di gestione, ai singoli PEP ed alle linee di programma concordate;
- alla verifica e al controllo delle prestazioni e del funzionamento attraverso sopralluoghi, visite periodiche, riunioni e fogli di presenza degli ospiti;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la dimissione degli stessi. al controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dall'Ente concessionario;
- al controllo del rispetto delle norme e dei regolamenti sull'autorizzazione all'esercizio ex L.R. 20/2002;
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalle norme in capo all'Ente appaltatore.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa.

ART. 9 OBBLIGHI DELLA ASUR/AREA VASTA 2

La ASUR/Area Vasta 2 provvede:

- ad assicurare agli ospiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in relazione al progetto di gestione ed ai singoli progetti individualizzati per quanto di competenza dell'UMEA;
- ad assicurare, attraverso i propri servizi territoriali e la Commissione Integrata per i Centri residenziali e diurni per disabili, l'attività di valutazione per l'accesso degli ospiti, l'ammissione e la

dimissione degli stessi.

Il personale incaricato ha accesso in qualsiasi momento alla struttura e alla documentazione tecnica relativa

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 10 CONTABILIZZAZIONE

L'ASUR/AV2 si impegna a farsi carico per la durata di vigenza del presente Accordo della quota sanitaria di € 88,62 (IVA compresa) conforme a quella prevista dalla DGRM 1331/2014 per il livello assistenziale RD3 per gli assistiti residenti nel proprio ambito territoriale.

La restante parte della retta verrà ripartita tra il Comune di residenza e l'utente secondo quanto stabilito nel contratto di concessione stipulato dal Comune di Ancona con l'Ente Concessionario tenuto conto che la retta giornaliera complessiva come scaturita dalle procedure di gara determina dirigente 2614 del 12/12/2018 Comune An.

La quota sanitaria per ogni giorno di assenza dell'utente verrà decurtato del 25%.

ART. 11 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa quale Ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture per l'addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l'ASUR/Area Vasta di appartenenza e verso i Comuni interessati.

Unitamente alla documentazione fiscale la Cooperativa medesima produce un prospetto con il numero dei presenti presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte dei competenti responsabili sanitari ed amministrativi della ASUR/Area Vasta 2.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo se previsto dalla Regione Marche.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 14 - PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" , e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

ART. 15 REGISTRAZIONE – NORME FINALI

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

ART. 16 DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2020 al 31/12/2022, fermo restando quanto previsto in merito alla possibilità della sua risoluzione anticipata nel caso in cui ciò si renda necessario e possibile in conseguenza della riconversione delle Strutture medesime in RSA Disabili (RD3) in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1331/2014 ed a seguito del conseguimento delle autorizzazione e accreditamento ex L.R. 21/2016 e smi.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Ancona, li

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2



Numero

Pag.
10

Data

Il Direttore AV2 delegato dal Direttore Gen.le ASUR
Dr. Giovanni Guidi

Il Legale Rappresentante Impresa Mandataria RTI

Il Comune di Ancona
In persona del Legale Rappresentante p.t.

Allegato n. 14

Accordo contrattuale tra l'ASUR /AV2 e la Coop. Soc.le COOSS MARCHE ONLUS di ANCONA per la compartecipazione sanitaria agli oneri di gestione della RSA Disabili VILLA BELLINI di Ancona Anni 2020-2022

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona via Oberdan n. 2 – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Guidi giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR Marche Dott.ssa Nadia Storti con determina _____

E

la Cooperativa Sociale COOSS Marche Coop Soc p.a. cf/p.iva 00459560421 – Via Saffi n. 4 Ancona quale Ente Titolare e Gestore della RSA Disabili “Villa Bellini” di Ancona, rappresentata da Amedeo Duranti, nato a Teramo il 19.7.1955 e residente a Polverigi Via L. da Vinci n. 24, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO che

- la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta con ubicazione in Falconara M.ma (AN) Via Flaminia n. 362 c/o Residenza Sanitaria Assistenziale “Licio Visintini” codice ORPS 601880 – RD3.1;
- la Struttura ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 5/ACR del 7/10/2020, per la erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime residenziale con una dotazione di n. 10 p.l.
- le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale ed in particolare della DGRM 1331 del 25/11/2014 che segnatamente a standard e relativi livelli tariffari dispone che “nel caso di piccole strutture residenziali che con tali standard non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in h. 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per consentire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera”;
- tra l'Asur Marche/Area Vasta 2 e la Cooperativa COSS Marche è stata raggiunta una pre-intesa nell'incontro intervenuto il 04/04/2016 in punto all'applicazione degli standard assistenziali e dei livelli tariffari stabiliti dalla 1331 per le strutture residenziali per disabili ed in particolare per le strutture di piccole dimensioni;

Considerato inoltre

- Quanto stabilito con DGRM 1588 del 28/12/2017 ad oggetto: “Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori –

modifica della DGRM 1011/2013” con cui è stato stabilito *“che nelle more della pubblicazione dei nuovi manuali di Autorizzazione e Accredimento di cui all’art. 3, comma 1, lett. B della L.R. 21/2016 relativi alle Strutture Residenziali e Semiresidenziali delle aree Sanitaria Extraospedaliera e Socio-Sanitaria, di prorogare gli Accordi presenti negli allegati A, B e C della DGRM 1331/2014”*;

- Il Servizio Sanità con nota Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P ha comunicato che, nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1
ASPETTI GENERALI**

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**ART 2
OGGETTO DEL RAPPORTO**

La Residenza Sanitaria Villa Bellini per disabili, eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n.10 posti letto autorizzati, accreditati ed oggetto della presente convenzione

L’offerta assistenziale è rivolta quindi a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 di cui all’allegato B alla DGRM 1331/14.

L’ente gestore è tenuto ad assicurare comunque il livello di assistenza globale di cui necessita ciascun ospite della struttura anche se superiore agli standard assistenziali di cui alla DGRM 1331/2014.

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell’ ambito territoriale dell’ Area Vasta, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste le cui prestazioni , a carico del S.S.R., vengono liquidate dall’ Area Vasta 2, in regime di “mobilità sanitaria intra-regionale”.

**ART 3
REQUISITI E MODALITA’ DI ACCESSO**

Gli assistiti destinatari dell’assistenza presso la residenza Villa Bellini sono soggetti adulti portatori di handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con

compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.

Gli ospiti non debbono necessitare tuttavia di interventi sanitari continui praticabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale.

I percorsi che consentono l'accesso alle prestazioni assistenziali, oggetto del presente accordo, prevedono apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del SSN dal medico di medicina generale dell'interessato o dallo specialista della area vasta di residenza del paziente o su proposta della UVI o dell'ospedale di dimissione, o per trasferimento da altra struttura di riabilitazione.

L'inserimento in struttura è effettuato previa valutazione multidimensionale effettuata dall' Unità Valutativa Integrata (UVI) e definizione del Progetto Riabilitativo Individuale.

ART 4 REQUISITI E STANDARD ASSISTENZIALI

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche (DGRM 1299/09 e manuale di requisiti autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000).

L'applicazione degli standard assistenziali e infermieristici viene documentata attraverso un prospetto (Allegato C), relativo alla pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

ART 5 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI SULL'APPROPRIATEZZA

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'ASUR/Area Vasta, tramite l'UMEA o le Unità Multidisciplinari competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART 6 QUOTA SANITARIA

La retta giornaliera per ospite riconosciuta alla Residenza Sanitaria per disabili Villa Bellini tenuto conto della DGRM 1331/2014 e delle modalità di applicazione della medesima per le strutture di piccole dimensioni è quella di seguito indicata:

- € 84,40 oltre al corrispettivo economico unitario aggiuntivo della tariffa giornaliera valorizzato sulla base del costo orario lordo delle figure professionali impiegate come indicato nell'allegato A.5 della DGRM 1331 cit. pari ad €44,17 + IVA di legge per una quota sanitaria complessiva di

€ 128,57 più iva del 5% pro capite pro/die.

Posti letto		n. 10					
Descrizione	Standard assistenziale DGRM 1331/14		Assistenza effettiva erogata		Differenza oraria	Costo orario operatori	Differenza economica pro die pro capite
	Minuti die pro capite	Ore die x 10 p.l.	Minuti die pro capite	Ore die x 10 p.l.	Ore die x 10 p.l.	Euro	Euro
Inf. professionali	54	9,00	144	24,00	15,00	€ 20,11	€ 30,16
O.S.S.	54	9,00	104	17,33	8,33	€ 16,82	€ 14,02
Educatori	22	3,67	22	3,67	0,00	€ 18,33	€ 0,00
Fisioterapisti	10	1,67	10	1,67	0,00	€ 20,11	€ 0,00
Minuti assist. diretta	140		280				
Ore assist. Diretta		23,33		46,67	23,33		
Corrispettivo aggiuntivo pro die pro capite							€ 44,17

Spesa sanitaria prevista per ciascun anno di vigenza del presente accordo:

- periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 € 492.744,53 (IVA al 5% inclusa);

La quota alberghiera posta a carico dell'utente/Comune di residenza viene versata direttamente alla struttura dal soggetto interessato, e/o aventi obbligo al suo mantenimento e/o dal Comune territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente atto che i tetti di spesa con riferimento agli anni 2020/2022 sono quelli sopra indicati, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico:

ART. 7 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA

La Cooperativa quale Ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari connessi agli inserimenti in atto.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la compilazione del campo causale/descrizione e la specifica del distretto dell'Area Vasta2 con la seguente specifica:

Z7 RSA disabili Villa Bellini AN – Distretto 7 AN - ...mensilità.

La fattura elettronica dovrà essere corredata dei prospetti indicanti il numero degli assistiti presenti, la residenza iniziale dell'assistito e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità.

L'ASUR/Area Vasta procederà al pagamento della quota di spettanza entro **60 giorni** dal ricevimento della fattura, previa attestazione di regolarità da parte del responsabile sanitario del distretto sanitario interessato all'inserimento.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta alla cooperativa.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV2.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003.

ART. 8

COSTI ASSISTENZIALI ACCESSORI O SPESE CORRELATE AL CONVENZIONAMENTO

Le parti prendono atto e aderiscono a quanto stabilito con determina DG ASUR n. 507 del 10/08/2017 recante "Procedura fornitura farmaci, presidi e materiale sanitario alle Residenze Sanitarie Assistenziali alle Residenze Assistenziali Demenze, alle Residenze Protette per Anziani e alle Residenze Protette Demenze convenzionate con ASUR".

Agli ospiti della Struttura si applica la procedura di fornitura farmaci e materiale vario di cui alla determina DG/ASUR 507 del 10/08/2017 cui le parti fanno integrale rinvio.

ART. 9

CONSERVAZIONE DEL POSTO

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR -Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 75% della retta di degenza.

ART. 10

CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

ART. 11

NOMINA RESPONSABILE PRIVACY

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (U.E) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati", e tenuto conto dei regolamenti approvati con determina DG/ASUR n. 349 e 350 del 30/05/2018, individua il Legale Rappresentante della

Struttura firmataria del presente accordo quale Resp.le esterno del trattamento dati di cui la Struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR, affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente Accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei Regolamenti Privacy

**ART. 12
DURATA**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2020 al 31/12/2022.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

**ART. 13
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n. 4/2011 paragrafo 4.5. il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con i soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, ex art 8 quinquies del D.Lgs 502/92 e s.m.i, non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 133.

**ART. 14
NORME FINALI**

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità.

Per l' ASUR – MARCHE/ AV 2
Dr. Giovanni Guidi
delegato dal Direttore Gen.le ASUR

Per RSA VILLA BELLINI
Coop. Sociale COOSS Marche Onlus
Sig. Amedeo Duranti

AII A. TABELLA SVILUPPO TURNI SU STANDARD

Posti letto		n. 10					
Descrizione	Standard assistenziale DGRM 1331/14		Assistenza effettiva erogata		Differenza oraria	Costo orario operatori	Differenza economica pro die pro capite
	Minuti die pro capite	Ore die x 10 p.l.	Minuti die pro capite	Ore die x 10 p.l.	Ore die x 10 p.l.	Euro	Euro
Inf. professionali	54	9,00	144	24,00	15,00	€ 20,11	€ 30,16
O.S.S.	54	9,00	104	17,33	8,33	€ 16,82	€ 14,02
Educatori	22	3,67	22	3,67	0,00	€ 18,33	€ 0,00
Fisioterapisti	10	1,67	10	1,67	0,00	€ 20,11	€ 0,00
Minuti assist. diretta	140		280				
Ore assist. Diretta		23,33		46,67	23,33		
Corrispettivo aggiuntivo pro die pro capite						€ 44,17	

